

## XXXIV.

## TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Presentazione d'un progetto di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Discussione del disegno di legge: Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero — Approvazione degli articoli del progetto dopo osservazioni dei senatori Cannizzaro e Rossi A., e risposte del ministro delle finanze e del senatore Finali, relatore — Discussione del progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883 intese ad impedire la diffusione della fillossera — Raccomandazioni del senatore Pecile, cui rispondono il relatore senatore Griffini ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli del progetto — Presentazione del disegno di legge per la costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno — Seguito della discussione del progetto di legge per riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato — Considerazioni dei senatori Calenda ed Auriti — Svolgimento di un ordine del giorno del senatore Alfieri — Discorso del presidente del Consiglio — Osservazioni del senatore Pierantoni, al quale risponde il presidente del Consiglio — Ordine del giorno dei senatori Cambray-Digny e Guarneri.*

La seduta è aperta alle ore 2 e  $\frac{1}{4}$ .

Sono presenti i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio.

Più tardi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro delle finanze della presentazione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali » che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero » (N. 32).

PRESIDENTE. Secondo l'inversione dell'ordine del giorno consentita dal Senato, ad istanza del ministro delle finanze, viene in discussione il

progetto di legge: « Variazioni alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero ».

Si darà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 32).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo disegno di legge.

Do la parola, come primo iscritto, al senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io veramente ignoro il motivo, pel quale, avendo modificato il sistema doganale degli zuccheri, non si sia adottato quello della saccarimetria, di gravare, cioè, gli zuccheri secondo la loro ricchezza, sistema adottato in Francia ed in altri paesi.

Questo sistema di dividere in due sole classi gli zuccheri, per il colorito, è pieno di inconvenienti, ed è poco ragionevole perchè gli zuccheri che rendono il 97 pagano la medesima tassa di quelli che rendono il 70. Oltre di ciò falsa l'industria della raffineria, spingendola a simulare il raffinamento di zuccheri ricchi ai quali non fa che togliere quel colorito che spesso è stato applicato artificialmente.

Vale inoltre come una specie di proibizione dell'introduzione di zuccheri bassi come sono alcuni coloniali: non si possono più importare gli zuccheri delle Indie, che rendono circa il 77 per cento, dovendo pagare la medesima tassa di quelli che rendono il 96, il 97 e anche il 98 per cento.

Ciò nuoce alquanto alla marina mercantile, la quale potrebbe aver profitto trasportando zuccheri coloniali, come fa la marina inglese.

Io voglio sperare che il Ministero rimoverà presto le difficoltà che gli hanno impedito di adottare ora un sistema più razionale che spingerà al vero progresso l'industria del raffinamento, abilitandola a trattare anche degli zuccheri più bassi quando converrà.

Non posso però, dato il sistema attuale, non richiamare l'attenzione dell'onor. signor ministro sopra una grossa difficoltà che si incontrerà nella comparazione del colorito col tipo 20 Olanda. Il tipo 20 Olanda è d'un colorito giallo appena sensibile.

Vi sono degli zuccheri di Giava i quali contengono il 98 per cento, quasi il 99 di zucchero,

hanno in cristalli un colore che li avvicina al tipo 20 Olanda, ma possono passare come zuccheri raffinati di prima qualità se sono polverizzati.

C'è stata la lunga questione se la comparazione del colorito si dovesse fare nello zucchero in polvere od in quello cristallizzato; e prevalse il concetto di compararlo tal quale veniva, val quanto dire cristallizzato.

Ora, il tipo 20 di Olanda non ha mai più del 96 e mezzo di rendimento alla raffinazione, mentre oggi l'esperienza insegna che s'introducono come di seconda qualità zuccheri che hanno 97, 98 e anche 99 per cento, ossia dello zucchero raffinato trasfigurato con una colorazione artificiale.

Ora a me pare, per evitare la frode, che bisognerebbe una giurisprudenza doganale chiara in questa materia.

L'Austria nell'ultimo trattato cercò di difendere gli zuccheri della Boemia, i quali sono zuccheri colorati e bassi. Questi zuccheri negli anni passati ebbero una forte concorrenza negli zuccheri rossi ricchissimi, circa il 99, che potrebbero dirsi raffinati, ma che leggermente colorati ad arte passano invece alla seconda classe, facendo così concorrenza agli zuccheri di Boemia, i quali sono veramente di seconda classe non solo per il colorito, ma anche per la loro composizione.

È per queste ragioni che l'Austria, nel suo trattato, ha voluto vietare le colorazioni artificiali.

Di queste colorazioni artificiali ve ne sono alcune molto grossolane. Presso di noi la più usata era quella di mescolare allo zucchero bianco la polvere di carbone, che sebbene non desse proprio la tinta dello zucchero d'Olanda di seconda qualità, pur tuttavia bastava a sporcargli e farlo passare dalla prima alla seconda categoria, frodando così l'erario.

Quel che è peggio si è che questa sofisticazione si faceva nei punti franchi sotto gli occhi degli agenti doganali, ed è per ciò, e non mi pento, che mi sono vivamente opposto alla istituzione di questi punti franchi, i quali non sono che sorgenti di frodi commerciali e di danni all'erario in materia doganale.

Per conoscere la sofisticazione dello zucchero fatta a base di polvere di carbone non occorre la chimica, basta sciogliere un po' di zucchero

nell'acqua e si vedrà la polvere di carbone che non si scioglie. Ora sembra perciò che questa grossolana sofisticazione sarà proibita.

Però se la colorazione è fatta colla melassa, che contiene precisamente la materia colorante dei zuccheri bruni, allora è più difficile avvertirla; ed accadrà che dei zuccheri a 99  $\frac{1}{2}$  passeranno per seconda qualità. In questo momento nel laboratorio centrale delle gabelle abbiamo una qualità di zucchero a 99  $\frac{1}{2}$ , evidentemente raffinato, che con una tinta raggiunse la colorazione del tipo olandese e si vuol far passare come seconda classe.

Io credo che non sia sempre necessario caratterizzare la materia colorante per dire che uno zucchero è colorato artificialmente, perchè ogni zucchero, la cui ricchezza in saccarosio ecceda il 98 per cento, deve essere considerato come colorato artificialmente. Uno zucchero che ha il 99 per cento di saccarosio, cioè di polarizzazione, deve passare alla prima classe, siccome assai più ricco del tipo Olanda, non essendovi alcuno zucchero commerciale naturalmente colorito con quella ricchezza.

Potrebbe darsi che lo zucchero fosse colorato con la melassa, procedimento di colorazione che è pure contemplato nel trattato. Ora la materia colorante della melassa è quella dello zucchero grezzo.

Per scoprire dunque se lo zucchero colorato con la melassa abbia una colorazione artificiale o naturale, conviene verificare se la ricchezza in saccarosio ecceda o no i limiti che hanno gli zuccheri al disotto del tipo 20 Olanda i quali non raggiungono mai la ricchezza di 98.

Ho voluto sottoporre questa osservazione all'onorevole ministro, perchè trattasi di una questione, la quale potrebbe portare gravi conseguenze. Infatti molte delle nostre raffinerie tolgono con una spremuta a forza centrifuga la materia colorante aggiunta allo zucchero, che esse hanno avuto da raffinerie straniere, ottenendo così il premio di una industria che non hanno assolutamente esercitata.

Dopo ciò, io esprimo il desiderio che l'onorevole ministro possa eliminare ogni difficoltà per applicare la tassa proporzionale al rendimento, imperocchè, anche quando il rendimento, calcolato nei soliti criteri, non fosse preciso, offrirebbe sempre meno inconvenienti della divisione degli zuccheri per classi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. La tassa degli zuccheri costituisce ormai una delle basi fondamentali del nostro edificio finanziario, poichè dà all'erario circa 80 milioni all'anno.

Conseguentemente deve essere studio indefesso dell'Amministrazione il procurare d'evitare le frodi e gli artifici che possono debilitare l'imposta, ed io ringrazio l'onor. senatore Cannizzaro delle osservazioni importanti che egli ha fatte.

In primo luogo l'onor. Cannizzaro raccomanda il sistema della saccarimetria; ed io sono d'accordo con lui, che è questo il sistema più razionale, imperocchè il far pagare la tassa secondo la quantità di saccarosio che si contiene negli zuccheri che si importano è corrispondere alla verità, senza danneggiare l'industria, nè la finanza.

Gli studi sulla saccarimetria sono compiuti, e posso dire che era già in pronto il progetto di legge da presentarsi al Parlamento. Ma io mi sono indugiato, non solo perchè ho desiderato di fare alcune altre indagini, ma, principalmente, poichè mi è sembrato che l'Amministrazione non sia abbastanza preparata in questo momento per applicare il nuovo sistema.

Non è abbastanza preparata perchè, come l'onor. Cannizzaro ben sa, è necessario avere una forte schiera d'impiegati doganali abili e sperimentati nel maneggio degli strumenti di precisione che occorrono per l'accertamento diretto della sostanza saccarifera.

Procureremo di formarli via via, e quando nelle principali dogane del Regno potremo avere laboratori chimici di una qualche importanza, e impiegati pratici delle ispezioni polarimetriche, io non indugerò ulteriormente a presentare al Parlamento il sistema saccarimetrico, quale è adottato in Francia e in Olanda, il quale meglio corrisponde alle ragioni della finanza e dell'industria.

Non meno importante è la seconda osservazione dell'onor. preopinante.

Allorquando nella tariffa vecchia doganale avevamo classificato gli zuccheri in raffinati e greggi, era assai difficile distinguere lo zucchero greggio del raffinato, e facili erano le frodi.

Facemmo un passo, correggendo la tariffa doganale, adottando, cioè, la nomenclatura di zuccheri di prima e seconda classe, e dichiarando essere zuccheri di prima classe quelli che hanno il tipo Olanda.

Sicchè oggi la qualità degli zuccheri raffinati o greggi si discerne dal colore. È quindi di una grande importanza l'evitare le colorazioni artificiali, perchè con queste si introducono zuccheri del rendimento di 99 e fors'anco di 100 sotto la parvenza di zuccheri di seconda classe.

Ora le colorazioni artificiali sono vietate nel trattato di commercio con l'Austria perchè l'Austria aveva interesse a difendere le sue produzioni; ma si sarebbe dovuto vietarle egualmente per nostra tutela fiscale interna.

E ciò posto, evidentemente, quando la dogana, anche con l'aiuto di analisi chimiche, potrà accertare che la colorazione è artificiale, sorprende la merce introdotta in contravvenzione. Ma non sempre è possibile scoprire se la colorazione è artificiale, perchè, come ha detto benissimo l'onorevole Cannizzaro, molte volte la colorazione si opera mediante la materia colorante dello stesso prodotto; ed allora, non potendosi avere la prova diretta dell'artificio della colorazione, si deve ricorrere ad una presunzione necessaria, vale a dire che sia colorato artificialmente quello zucchero che naturalmente non può avere quel colore.

Quindi, se con l'analisi polarimetrica si troverà che lo zucchero colorato ha un rendimento, supponiamo di 99 o di 99 e mezzo, od anche di 98 o 98 e mezzo, siccome tutti sanno che lo zucchero che ha questo rendimento non può avere che la bianchezza dello zucchero di prima classe, si ha la prova che la colorazione è artificiale.

Vi sono due modi di scoprire la frode. Un modo diretto, cioè quello di scoprire con l'analisi chimica l'artificio della colorazione; un modo indiretto mediante l'analisi polarimetrica, per effetto della quale si potrà dichiarare artificiale quella colorazione, la quale non è inerente al prodotto, perchè lo zucchero ha un rendimento tale da escludere la sua colorazione.

Io credo che l'onor. Cannizzaro potrà essere soddisfatto di queste mie dichiarazioni; ad ogni modo io intendo di dare in questo senso istruzioni precise alle dogane.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Io ho udito con grande interesse le osservazioni chimiche dell'on. Cannizzaro. Prego il Senato di volere accordare pochi minuti di attenzione anche a me.

La relazione della Commissione permanente di finanza ha un carattere fosco. La tassa, vi si dice, è foriera di nuove tasse.

E lo comprendo; essa colpisce il consumo del povero. È vero, si diminuisce il consumo dello zucchero, e quindi la tassa non renderà quanto si crede; anche questo è possibile, ma pur troppo manca l'opportunità per una discussione.

E come l'onor. Brioschi intese di riportarla a quando verrà al Senato la legge sull'assestamento del bilancio, così io, nella speranza che allora nascerà una discussione utile a tutti, mi riservo a più larghi orizzonti; ma intanto non posso a meno di pregare l'onor. ministro delle finanze di fare un *all* su questo sdruciolevole cespite dei dazi fiscali.

Eccoci, dunque, dopo avere aumentato enormemente le tasse del petrolio, del caffè e della cicoria, eccoci ancora, a dodici centesimi per volta, per la terza volta, tornati allo zucchero e lo portiamo a novanta centesimi.

Mi permetta l'onor. Magliani che io gli dica intero il mio pensiero, perchè finirò molto benevolo per lui: com'è che quando si tratta di dazi fiscali graviamo talmente la mano sui consumatori, e quando si tratta di difesa del lavoro nazionale si tirano fuori le teorie di Adamo Smith? Ma non sono gli stessi i consumatori?

Con i dazi fiscali, onor. Magliani, s'impinguano degli speculatori parassiti. Avete ben veduto che nemmeno la legge del *catenaccio* ha valso!

Intermediari, sensali, commercianti, banchieri, borsieri, droghieri, dettaglianti, ecco le clientele che si fanno intorno alla finanza con queste leggi; e poi ci sono le frodi indicate dall'onor. Cannizzaro. Ma ce n'è un'altra, delle clientele, la maggiore, ed è quella dei contrabbandieri.

Dal Nizzardo alla Carnia, lungo i nostri confini, vi sono le squadre organizzate di contrabbandieri che studiano di bilanciare la differenza che passa fra le tariffe fiscali estere molto più basse colle nostre molto più alte.

C'è il Canton Ticino, dove il contrabbando

è divenuto un'industria e noi non abbiamo mai potuto combinare un cartello doganale colla Svizzera che salvi la nostra finanza.

A 40 chilometri di raggio di tutti i confini che ho nominati, i cittadini sono disturbati nei loro movimenti per la così detta zona doganale. E i piccoli droghieri di villaggio di confine si fanno delle fortune di 70, 80, 100 mila lire, mentre tra i portatori contrabbandieri e le guardie di finanza vi hanno battaglie, vere battaglie con morti e feriti.

Questi droghieri arricchiti poi diventano i *proud'hommes* del comune, passeranno anche sindaci, mentre i contrabbandieri perdono il carattere di elettori, perchè pigliano tre, sei, nove mesi di prigione; e noi siamo obbligati di mantenere le donne ed i figli di questi capi famiglia quando vanno a scontarli in prigione.

Tutto questo l'onor. Magliani lo sa; lo può, del resto, verificare ad ogni momento. Schio, ad esempio, è un distretto prealpino; non ci sono distillerie e non vi nasce la canna da zucchero, di certo. Ma ci è stato un tempo che partivano da quella stazione ferroviaria parecchi vagoni completi di zucchero.

Nessun droghiere che paghi il dazio potrebbe competere con i droghieri contrabbandieri. Ma poi tra loro si accordano facilmente, e chi ne resta gabbato? Il fisco ed il consumatore insieme.

Dieci o dodici mesi fa, ci fu una crisi negli spacci per contrabbando di alcool, che spinse a reclamare anche al Governo. Si scoperse poi che il contrabbando era esercitato nell'Alta Italia da un ricchissimo produttore che lo esercitava nella sua stessa fabbrica.

Chi ne ha patito? Sempre il fisco ed il consumatore. I negozianti sono sempre salvi; le cose si accomodano.

Io dubito che col reddito di questa tassa non si verificchino le speranze dell'onor. ministro, non tanto per le ragioni addotte dall'onor. senatore Brioschi, ma pel contrabbando che parzialmente in questi ultimi tempi, pure frenato, tuttavia continua.

Dunque io ripeto che non so capire perchè si dia la preferenza ai dazi fiscali sui dazi che difendono il lavoro nazionale, i quali hanno la loro controparte utile e germinativa. Prima di tutto c'è la quantità e la qualità dei salari che favoriscono; in secondo luogo, raddoppiano i

consumi interni e specialmente quelli che favoriscono l'agricoltura; ed in terzo luogo, danno un maggior gettito alle imposte dirette ed indirette.

Negli oggetti lavorati, come nelle manifatture, nelle chincaglierie, e via dicendo, l'onorevole ministro delle finanze può accertare che non si avvera nemmeno l'uno per cento del contrabbando che si esercita nei prodotti colpiti dai dazi fiscali. Non si vuole più oggi per piccoli risparmi di dazio ricevere la merce sciupata o con ritardi. Una volta non importava niente che ritardasse a riceversi otto giorni meno, onde dar luogo al contrabbando. Adesso simili contrabbandi, se pure si facessero, non si fanno più al confine, si fanno per connivenza in dogana e lo fanno gli speditori o con le false dichiarazioni o in altro modo; ma non è il medesimo col contrabbando degli alcool e degli zuccheri.

È certo, per una specie di orgoglio dottrinario che ancora viene a galla, che si preferiscono i dazi fiscali a quegli altri dazi.

Che cosa importano 10 centesimi al metro di più sulle cotonerie, 20 o 50 centesimi di più sopra un cappello o un paio di scarpe, 20 centesimi di più sopra una risma di carta, 20 centesimi sopra una pentola, e via dicendo?

Sarebbe questa la rovina dei consumatori, mentre ne fate pagare cento volte tanto di dazi fiscali?

Domani avremo ancora i fitti rincarati per la legge sui fabbricati; posdimani c'è in vista l'imposta, come dicesi, a larga base. Ma come volete persuadere il paese a nuovi sacrifici se non sviluppate la produzione, in tutti i versi, la produzione agricola, la produzione manifatturiera? Finirete per non trovare più enti tassabili.

Io ne avrei a non finire su questo tema, ma non abuso del momento; soltanto desidererei narrare a proposito di zucchero come un grande affronto viene ad essere usato al sistema finanziario che ha fin qui dominato, ma che spero sia per cessare in Italia. E sapete da dove viene praticato quest'affronto e da chi? Dagli Stati Uniti d'America, da quel paese fortunato dove i vini stranieri sono tassati a 54 franchi e 75 centesimi l'ettolitro; dove l'alcool puro è tassato a 475 franchi; dove le carni salate sono tassate al 23 per cento sul valore; dove il fru-

mento è tassato alla stessa misura che è tassato in Francia; dove le farine sono tassate al 20 per cento sul valore. Ebbene, spunta ivi, proprio ivi, una gran piaga sociale!

Al 30 giugno 1887, 755 milioni erano fermi nel tesoro dello Stato, inoperosi, senza saper come impiegarli!

Avremo presto i quadri della fine di dicembre e vedremo a quanto quelle strane giacenze ascendono. Intanto il 4 per cento americano alla borsa di New York fa oggi 127  $\frac{1}{2}$ , e il 3 per cento fa 100  $\frac{1}{2}$ . E in 10 anni, dal 1876 al 1886, l'eccedenza dell'esportazione è niente meno che presso a poco 8 miliardi di lire italiane, cioè dollari 1,588,796,312; e l'importazione 141 milioni, 891,928 di dollari. E dopo la guerra di secessione, colle rendite doganali si è redento *un miliardo e mezzo* di dollari di debito pubblico. Non ci sono più debiti rimborsabili; perchè tutto il rimborsabile fu rimborsato. È vero che non c'è esercito, non c'è marina, non ci sono lavori pubblici governativi, ma queste sarebbero ancora spese indifferenti in confronto dei guadagni e delle rendite sopravvenute per la difesa della produzione nazionale.

Ora, il presidente Cleveland si è intimorito di tanto sopravvanzo ed aveva accennato nell'ultimo messaggio a fare dei ribassi sulle tasse che poco o molto aggravano il consumo.

Egli avea quindi proposto di ribassare il dazio del ferro grezzo; di ribassare quelli sulle materie prime, e qualche per cento anche nelle lanerie. Ma, alto là! gridarono tosto i repubblicani; e dalla piattaforma di Plattsburg, che è il distretto delle miniere, il senatore Hiscoch dimostrò che a due milioni e mezzo di dollari all'anno ascendono i salari degli operai del distretto minerario sul ferro grezzo prodotto. «Volete forse, egli esclamò, che i salari degli operai americani vadano paragonati ai salari dei minatori europei da 15 soldi al giorno?»

«Si è decuplicata la nostra produzione dacchè viviamo sotto il regime protettivo, non si deve in nessun modo manometterlo, poichè vi sono interessati tanto gli agricoltori quanto i minatori, essendochè gran parte dei salari si trasforma in consumo delle derrate. Giù invece i dazi del tabacco che è la distrazione del povero, giù i dazi sullo zucchero che è l'alimento del povero; favorite il suo consumo, non toc-

cate il suo salario». Veda, onorevole Magliani, è proprio il rovescio della politica economica italiana fin qui praticata.

Ora, agli Stati Uniti il dazio del tabacco e dello zucchero getta 50 milioni di dollari. Il valore dello zucchero introdotto è di 80 milioni di dollari.

Ma saltano fuori gli Stati del sud, la Luigiana, la Florida, la Virginia, il Kentucky, a volere anch'essi che sia protetto lo zucchero, prodotto da essi.

Benissimo, rispondono i repubblicani, dal fondo dei risparmi dello Stato vi faremo altrettanti premi, come porta anche il sistema di Europa.

Che se lo Stato rimanesse tuttora imbarazzato di 7 od 8 milioni di dollari al mese che entrano nelle casse del Tesoro di cui non sapesse che farne, creisi una marina mercantile americana, poichè quattro quinti ancora delle nostre merci vanno trasportate sotto bandiera inglese, o sotto bandiera tedesca, bandiere le quali, avendo premi e sovvenzioni postali dai loro Governi, vengono a fare concorrenza alla bandiera americana.

Creisi una marina, riviva la vecchia Boston, e così metteremo a posto gli avanzi del nostro bilancio; ma non pensate di togliere le tariffe che favoriscono la produzione nazionale, e con essa assicurano il salario degli operai.

Onorevole Magliani! Io non sono tanto pessimista come il relatore della Commissione permanente di finanza.

Se mutate, e mi pare che dei sintomi di mutamento ci sieno, io confido nel vostro ingegno. Voi avete una reputazione che meritate all'estero. Tenetevi pure affezionati i banchieri esteri, ma prima tenetevi affezionati i produttori nazionali, sieno agricoltori, sieno manifatturieri. Essi, essi soli devono e possono essere il cardine della finanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Risponderò qualche parola al discorso dell'onor. mio amico il senatore Rossi.

L'onor. Rossi, pur non partecipando a tutti i timori espressi nella relazione della Commis-

sione permanente di finanza, circa il provento di questo aumento di dazio, si mostra preoccupato dei pericoli del contrabbando.

Io noto che per quanto siano apparentemente fondate le osservazioni dell'onor. relatore della Commissione permanente di finanza, pur nondimeno è eccessivo il temere una diminuzione del consumo dello zucchero nel nostro paese, poichè il consumo di questa derrata si può considerare oramai quasi come un minimo irriducibile, non solo se lo paragoniamo a quello degli Stati settentrionali d'Europa, ma anche a quello degli Stati, le cui condizioni climatologiche non sono molto differenti dalle nostre.

È possibile che si arresti quella parte d'incremento del consumo che non corrisponde all'aumento della popolazione, ma bensì all'aumento della pubblica agiatezza.

Ma a me pare una ipotesi pessimista molto inverosimile quella di credere che vi possa essere un regresso o anche una lunga fermata nelle condizioni attuali del consumo dello zucchero. Ed in ciò mi pare che convenga pure l'onor. Rossi.

Egli però teme il contrabbando. Gli rispondo che l'Amministrazione è abbastanza armata contro il contrabbando da leggi severe e da un personale di vigilanza disciplinato, operoso, infaticabile: è armata per lo zelo incessante che essa pone nel preservare la finanza dal danno del contrabbando, o in ogni caso nel temperarne e limitarne il campo.

E infatti io non credo che si riscontri altrove l'esempio che si è verificato presso di noi, cioè di un continuo rialzo di dazi fiscali, in una misura abbastanza ragguardevole, senza un aumento relativo di contrabbando.

Il contrabbando oggi è, anzi, minore di quello che era negli anni trascorsi.

L'onor. Rossi fa poi una critica alla politica economica più che alla finanziaria del Ministero, dicendo che siamo proclivi ad aumentare i dazi fiscali, e poi guidati da teorie del libero scambio siamo restii quando si tratta di toccare ai dazi industriali.

Per verità io comprenderei che il senatore Rossi ripetesse oggi i principî ben conosciuti della sua dottrina protezionista, se fossimo ancora sotto l'impero delle vecchie tariffe; ma pur troppo abbiamo fatto un cammino che forse eccede il segno, e l'attuale nostra tariffa dogana-

nale è considerata come una delle più protezioniste d'Europa: onde io veramente non so come il senatore Rossi possa dire che non ci preoccupiamo della protezione dell'agricoltura e dell'industria. È evidente che se si andasse al di là noi ci troveremmo in un isolamento economicamente pericoloso, perchè l'isolamento dei popoli è la loro decadenza, è la loro miseria.

Noi abbiamo aumentato i dazi fiscali per necessità dell'erario, ma non abbiamo dimenticato la difesa industriale e dell'agricoltura.

Siamo arrivati ad un punto che per lo addietro ci sembrava impossibile potere raggiungere: ora credo che bisogna fermarsi.

L'esempio dell'America non può invocarsi per la grande differenza delle condizioni politiche, economiche e finanziarie non solo nostre, ma degli altri Stati d'Europa. L'America è un mondo a sè, l'America ha un'economia sua propria, che corrisponde alla specialissima sua situazione geografica, politica e sociale. È quello un paese d'immensa importazione, che sopporta poche spese pubbliche, che può porre a coltura estensioni immense di terreni non ancora aperti all'industria ed all'agricoltura.

Come è possibile paragonare la vecchia Europa alla giovane America?

Io non intendo di prolungare più oltre la mia risposta, e concludo riassumendo ciò che ho detto.

Io credo che l'aumento del dazio sugli zuccheri ci darà il maggiore provento, calcolato dalla Commissione generale del bilancio dell'altra Camera, in 11,700,000 lire; imperocchè, ripeto, lo zucchero, presso di noi, si può considerare come un consumo di quantità quasi irriducibile.

Quanto al contrabbando, ripeto pure che siamo abbastanza armati contro di esso, e crediamo di potergli resistere vittoriosamente.

Aggiungo che qualunque rimprovero si facesse al Governo di essere poco proclive a proteggere l'industria e l'agricoltura, non mi parrebbe giusto, nel momento attuale, e sotto lo impero di una nuova tariffa doganale essenzialmente, e forse troppo altamente protettiva.

Ad ogni modo io spero che l'onor. Rossi, anche se non soddisfatto delle mie dichiarazioni, che forse egli troverà troppo generali, non vorrà negare il suo voto a questo progetto di legge,

il quale è stato proposto al Parlamento per le necessità incalzanti dell'erario.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSIA. Io ringrazio l'onor. ministro della risposta che mi ha dato. Mi piglio però la parte soltanto che riguarda il contrabbando, perchè non posso accettare la sua dichiarazione, che cioè quanto fu concesso finora alla produzione sia il punto massimo a cui può arrivare il Governo. Io rispondo all'onor. ministro delle finanze che con questo sistema abbiamo creato in 3 anni un miliardo e mezzo di *deficit* nel nostro bilancio economico.

Nessuno più di me vuol rispettare le opportunità del momento, ma non per questo mi doveva rattenere di dire ciò che io penso intorno ai dazi fiscali di nuovo aumentati con questo disegno di legge, che del resto approverò, in vista soltanto della necessità del momento.

Ma, onor. Magliani, io debbo raccomandarle di non continuare a veder le cose all'acqua di rose; bisogna vederle sotto il loro vero aspetto, che non è punto ridente, e non credere che tutto vada per il meglio del mondo. Bisogna credere che i lagni, che io ho annunziato come l'espressione della produzione nazionale in tutti i rami, sono legittimi e reali.

Oggi non mi estendo di più; mi riservo alla legge di assestamento. Smetta frattanto l'onorevole Magliani, smetta di avere nelle forze produttive del paese quella fiducia esagerata che nella sua risposta oggi ancora mi ha comunicata, se nella nostra politica economica non si muta indirizzo radicalmente.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *relatore*. La Commissione permanente di finanza aveva evitato, nella sua relazione, di aprire l'adito ad una discussione di tariffe e di dogane intorno a questo progetto di legge; poichè essa riconosce che siamo in uno di quei momenti nei quali, non dirò che i principî debbono cedere alla necessità delle cose, ma che alcuni principî di minore entità debbono cedere temporaneamente ad un principio d'interesse generale e supremo, come è quello di restituire al più presto possibile e con mezzi adeguati il bilancio in quelle condizioni, dalle quali è uscito per cause che sarebbe inutile adesso qui esporre e discutere.

Ma anche oggi abbiamo avuto la prova, che non si può trattare di questa materia, senza che vengano fuori due contrarie correnti, che, secondo il vecchio linguaggio, si chiamano protezionista l'una e l'altra liberale.

Così ieri, incidentalmente parlandosi di una proroga di trattati e d'una facoltà incondizionata al Governo di modificare la tariffa doganale del 1887, sentimmo svolgere questa contraria opinione, espressa da una parte dall'onorevole Rossi e dall'altra dall'onorevole Majorana. Ma mi è grato di dover constatare oggi, che l'onorevole ministro delle finanze è intervenuto nel dibattito; per dire che non possiamo andare più avanti nella via nella quale ci si vorrebbe spingere, e nella quale, per verità, non si può andare più oltre, senza condannarci a quell'isolamento, ripeterò le sue parole, nel mondo economico e commerciale, che significa miseria e decadenza.

Ma, onor. Rossi, la nostra recente tariffa, chi vi guardi bene e senza preconcetto, sa se sia liberale o protezionista.

Pur troppo in alcune voci si va a dazi così elevati, da dirla addirittura proibitiva. E soggiungo che ai provvedimenti contemplati dal presente progetto di legge, come già ad altri precedenti, la Commissione permanente di finanza propone al Senato di dare voto favorevole, solamente per la considerazione della necessità finanziaria, che ci obbliga ad accettare tutti i mezzi che tendono a ristabilire l'equilibrio del bilancio, senza esaminare troppo severamente e minutamente nè la natura, nè la estensione dei carichi che s'impongono ai consumatori ed ai contribuenti.

In quanto al dazio sullo zucchero, giacchè le altre voci al paragone hanno piccola importanza, l'onorevole Rossi ha messo innanzi considerazioni giustissime, riguardo ai consumatori, per i quali lo zucchero è merce di prima necessità, e dovrebbe essere accrescimento di benessere; ma la Commissione permanente di finanza lo avea prevenuto in quest'ordine di considerazioni.

Anzi, abbiamo detto di più: avvertendo che se per l'addietro si è potuto sostenere l'aggravio del dazio, senza che se ne risentisse molto il carico e diminuisse quindi il consumo, ciò potè avvenire perchè contemporaneamente v'era una diminuzione nel prezzo della merce.

Ma ora che concorrono due coefficienti di aggravio, da una parte l'aumento del dazio, dall'altra parte l'aumento del prezzo della merce, sebbene per ora in misura limitata, abbiamo detto: badate che vi può succedere quello che non è succeduto per l'addietro.

Poichè però il ministro delle finanze ha dichiarato (o mi è parso almeno) che in questo argomento abbiamo toccato l'ultimo limite; e che egli non pensa di sorpassarlo, la Commissione di finanza prende atto di questa sua dichiarazione, e spera che egli con la sua sagacia e colla versatilità (uso la parola nel miglior senso) del suo ingegno, saprà trovare alla finanza nazionale quelle risorse più copiose che si desiderano; senza ricorrere di nuovo a questi articoli, i quali sono stati già ripetutamente e fin troppo gravati.

E desidero che egli non conti solamente su quella quantità di consumo che ha dichiarato quasi invariabile; ma che faccia altresì assegnamento su quegli aumenti di consumo, ai quali disgraziatamente contrasta sempre il rincaro dei dazi doganali.

Ciò detto, non ho altro che da pregare il Senato di volere approvare il progetto di legge, quale è stato proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Sono portate le seguenti modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª):

N. 13. Zucchero:	
a) di prima classe, il quintale.	L. 90 —
b) di seconda classe	» . » 76 75
N. 14. Glucosio:	
a) solido, il quintale . . . . .	» 66 —
b) liquido	» . . . . » 50 —

N. 15. Confetti e conserve con zucchero o miele, il quintale . . . . .	L. 100 —
N. 16. Biscotti da the, il quintale	» 45 —
N. 17 a). Siropi per bibite	» » 60 —
N. 19. Cioccolata	» » 150 —

(Approvato).

#### Art. 2.

Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di L. 55 95 per ogni quintale di zucchero di seconda classe; e di L. 61 15 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.

(Approvato).

#### Art. 3.

Ferme rimanendo le disposizioni dell'art. 5 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª), riguardanti il glucosio adulterato per servire ad usi industriali, la tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo stesso, è portata a L. 30 il quintale.

(Approvato).

#### Art. 4.

A datare dal 1º marzo 1888 la restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati alla esportazione all'estero sarà concessa nella misura indicata nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Ora si procede alla lettura dell'annessa tabella.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1888

Tabella delle restituzioni di dazio sui prodotti a base di zucchero.

MERCI	Unità che serve di base alla restituzione	Somma da restituire per ogni unità	Quantità minima ammessa alla restituzione
Vermouth ad uso Torino, contenente zucchero . . .	Ettolitro	4 50	Litri 100
Cedri, aranci, limoni e loro scorze canditi . . .	Quintale	60 50	Chil. 25
Frutti canditi alla portoghese ed alla parigina . . .	id.	60 50	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe . .	id.	45 50	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura.	id.	45 50	» 25
Castagne diacciate (marrons glacés) . . . . .	id.	22 50	» 25
Castagne in conserva . . . . .	id.	33 »	» 25
Confetti . . . . .	id.	54 »	» 25
Mostarda composta allo zucchero . . . . .	id.	27 »	» 100
Torrone composto allo zucchero . . . . .	id.	9 »	» 50
Latte condensato . . . . .	id.	} Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.	» 500
Citrato di magnesia . . . . .	id.		» 100
Cioccolata senza cannella . . . . .	id.	83 »	» 25
Cioccolata con cannella . . . . .	id.	86 »	» 25

PRESIDENTE. È aperta la discussione sulla tabella testè letta.

Se nessuno domanda la parola, la pongo ai voti.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il presente progetto di legge sarà poi in seguito votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di un progetto di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Di accordo col mio onor. collega il ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati per « Costruzione di edificii militari in Roma, in conseguenza della legge 14 maggio 1881 relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno ».

Prego il Senato a voler deferire l'esame di questa legge alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato, quindi

trasnesso alla Commissione permanente di finanza.

**Approvazione di proposta d'inversione dell'ordine del giorno.**

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Rivolge una caldissima preghiera al Senato.

Al n. 4 dell'ordine del giorno c'è un progetto relativo alla fillossera, il quale, per quanto a me consti, non dovrebbe dar luogo a discussione.

Essendo urgente l'approvazione di esso, io prego il Senato, essendosi già capovolto l'ordine del giorno, di capovolgerlo ancora per alcuni minuti, per far passare avanti il disegno di legge, del quale parlo.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende variare l'ordine del giorno nel senso proposto dall'onor. ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Chi approva questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato).

**Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, n. 1344, intese ad impedire la diffusione della fillossera » (N. 31)**

PRESIDENTE. Allora si passerà alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, n. 1344, intese ad impedire la diffusione della fillossera ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 31).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Prego il Senato di concedermi pochi minuti.

Piuttosto che eccezioni a questa legge, io farò una raccomandazione.

L'effetto delle relazioni che precedono le disposizioni di questa legge, tanto quelle del ministro a questa ed all'altra Camera, e più ancora quella del nostro Ufficio centrale, è un effetto di capitolazione, di abbandono dei mezzi energici, insistenti, che vennero adoperati finora dal Ministero per impedire o almeno ritardare l'invasione della fillossera in Italia.

Io non mi oppongo a che il Governo italiano faccia adesione alla convenzione di Berna; ma vorrei che il Governo dichiarasse che egli eseguirà la convenzione di Berna anche nelle prescrizioni in essa contenute per difesa contro il flagello, che, qualora venissero rigorosamente osservate, sarebbero sufficienti a continuare quell'opera provvida ed energica che è stata finora impiegata dai diversi Ministeri che si sono succeduti, per ritardare l'invasione del terribile insetto.

Ora mi è sembrato di rilevare da alcune frasi delle relazioni che questo proposito nel Governo non sia.

Si dice: ormai sono dodici le provincie invase, e quasi quasi sembrerebbe se ne deducesse che non valesse la pena di continuare nell'azione e nelle spese.

Nella relazione dell'Ufficio centrale traspare una fiducia troppo grande, a mio modo di vedere, per le viti americane, e si parla con troppa sicurezza di mezzi curativi della fillossera di difficile applicazione e non possibili dappertutto.

Tanto meno si potrebbe domandare al Governo in oggi che ritirasse l'adesione alla convenzione di Berna, se questa è già compresa nel trattato coll'Austria. Anzi dirò di più; mentre noi discutiamo, cominciano già dalla Svizzera a capitare degli avvisi di Case di commercio di piante, pur troppo anche da paesi infetti dalla fillossera, le quali incominciano così: « L'Italie vient d'adhérer à la convention « phylloxérique international... Dorénavant nous « pourrons reprendre les affaires d'autrefois... »

Badisi dunque che siamo alla vigilia di una invasione di piante.

Ad ogni modo, io non mi dorrò del fatto compiuto se avrò il bene di sentire dalla bocca dell'onorevole ministro che egli, eseguendo la convenzione di Berna, si varrà di quegli articoli che impongono a ciascuno Stato di provvedere alla propria sicurezza interna, e prescrivono

che sia mantenuta un'attiva corrispondenza tra i diversi Stati, affinchè ciascuno sia informato dello stato d'invasione del flagello negli altri Stati contraenti.

Infine io ho bisogno che mi si assicuri che, tutt'altro che desistere da quanto si è fatto finora, si cercherà, per quanto è possibile, senza risparmio di mezzi e di spese, e con corrispondenze con gli Stati contraenti di continuare nell'opera difensiva, il di cui costo per l'Italia fu e sarà ben poca cosa in confronto del beneficio di ritardare, come fin qui si è ritardato, per tanti anni l'invasione della fillossera.

Io dunque mi limito a pregare l'onorevole ministro a voler dichiarare che egli non si contenterà di affidarsi alla Provvidenza, all'azione dei consorzi spontanei, ma che la Provvidenza consisterà nel continuare efficacemente a vigilare e ad operare tutti i mezzi che sono in potere del Ministero per limitare questo flagello.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Io mi trovo pur troppo in una posizione difficile. Devo comprendere e comprendo il desiderio legittimo che ha il Senato di esaurire oggi il suo ordine del giorno, ma d'altronde io crederei di mancare al mio dovere come relatore di questa legge, ed anche soltanto come senatore, se non rilevassi tre appunti che vennero mossi nel breve discorso del mio amico l'onor. Pecile, i quali assolutamente non possono essere lasciati senza una risposta.

Il primo appunto consiste in questo, che il potere legislativo, accettando il progetto di legge che il Governo propose, fa una capitolazione, perchè si è per parecchie volte opposto, malgrado che sollecitato molto, ad accettare la convenzione di Berna; ed ora invece la accetterebbe.

Il primo appunto pertanto è diretto al potere legislativo, è diretto quindi anche al Senato per le leggi che si son fatte sinora, colle quali si è creduto di combattere la fillossera con mezzi diversi dall'accettazione della convenzione di Berna, e si è creduto anzi che l'adesione a questa convenzione avrebbe creato dei gravi pericoli per il nostro paese.

Gli altri due appunti vennero diretti personalmente a me, quantunque non siano di molto

momento, e riguardano i due argomenti della cura delle viti a mezzo di piccole quantità di solfuro di carbonio e del piantamento delle viti americane, argomenti dei quali mi occupai brevemente nella mia relazione.

Dirò subito due parole intorno a questi, per versare poscia sull'appunto principale.

Anzi, circa la cura col solfuro di carbonio, non faccio che riportarmi alla detta relazione.

Invece credo di concorrere per quanto sta in me a porre i viticoltori sulla buona via, affermando ancora una volta che a mezzo delle viti americane, colle quali si rinnovano i vigneti, si trionfa di quel terribile insetto che è la fillossera. E vi si trionfa specialmente in Francia, dove sono riusciti ad avvicinarsi alla produzione di vino che avevano prima dell'invasione.

Questo successo deriva in piccola parte dai nuovi piantamenti nelle sabbie e nei terreni sommergibili, ed anche dalla applicazione dei sistemi curativi, ma è dovuto in special modo ai larghissimi piantamenti di viti americane.

Quanto al primo appunto, io prego l'onorevole Pecile di considerare che talvolta è costanza il cambiar consiglio.

Noi fummo coerenti sempre, perchè dovevamo combattere la fillossera e l'abbiamo sempre combattuta.

Quanto ai mezzi, dovevano essere modificati a seconda dei fatti che andavano profondamente cambiando.

Quando nel 1874 si sono posti i primi divieti alla importazione di materie, le quali potevano contenere la fillossera, quando nel 1875 si aumentò l'elenco di queste materie, e quando lo si aumentò maggiormente nel 1877, quando infine nei primi mesi del 1879 si fece la legge organica contro la fillossera, la quale porta la data del 3 aprile di quell'anno, non bisogna dimenticarlo, o signori, l'Italia era, o quanto meno doveva credersi assolutamente immune da quel flagello terribile.

In queste condizioni non erano i paesi vicini, anzi essi si trovavano in condizioni opposte.

La Francia era già invasa in un modo deplorabile, perdeva già molte centinaia di milioni all'anno: la Svizzera combatteva trionfalmente, fino a un certo punto, contro il nemico, ma ne era invasa; così era invasa l'Austria, e quindi soprattutto il nostro confine delle Alpi,

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1888

noi eravamo stati afflitti dal flagello della fillossera.

Ed altrettanto accadeva al di là dei mari, nella Spagna, nella Turchia e altrove. — Non vi era che l'Algeria, la quale si credeva immune; ma si vide, sia pure, molto tempo dopo, che essa pure non lo era.

Allora, impertanto, che cosa doveva fare l'Italia?

Doveva, come fece, dirigere ogni sua cura al confine: vietare rigorosamente l'importazione di tutti quegli oggetti, i quali avrebbero potuto essere causa di portare il flagello tra noi.

Doveva poi armarsi fino ai denti per combattere col sistema distruttivo le prime macchie fillosseriche che nello Stato sventuratamente si fossero manifestate, perchè combattendo con quel sistema queste macchie quando fossero state ancor giovani, si sarebbe potuto restituire al paese la primitiva immunità, per cui non vi fosse d'uopo d'altro che di continuare nei rigori al confine.

Così si praticò per molto tempo. Si stipulò la convenzione di Berna da altri Stati nel 1878, e la si rinnovò modificata nel 1881, e sempre si rivolsero vive istanze al nostro paese perchè esso pure avesse ad aderirvi e di tal guisa potesse continuare l'importazione in Italia dei prodotti dei vivai della Francia, dell'Olanda e di altri Stati.

Ma se noi avessimo aderito alla Convenzione, i nostri divieti sarebbero stati mitigati ed il pericolo di un'invasione fillosserica si sarebbe aumentato.

Del sistema rigoroso noi ci siamo largamente avvantaggiati, mentre negli altri paesi viticoli continuava ad estendersi il malefico insetto.

Io non voglio essere egoista, e quindi non voglio gioire di un utile derivatoci dal danno degli altri; ma è un fatto che abbiamo avuto un vantaggio dalla disgrazia da cui erano colpiti gli altri.

La nostra esportazione del vino crebbe grandemente e se abbiamo speso qualche milione nell'applicare il sistema distruttivo e nella vigilanza al confine, abbiamo guadagnato nei raccolti di molti anni, i quali, in gran parte almeno, devonsi ritenere salvati per effetto delle nostre leggi.

E si tratta di un raccolto che raggiunge il valore di un miliardo all'anno, poichè il pro-

dotto medio dei nostri vini è di 30 milioni di ettolitri. Salì fino ai 35 milioni in un anno, ed allora l'Italia fu il primo Stato vinicolo del mondo; ma dopo, per vicende atmosferiche e principalmente per altre malattie, come la peronospora, decrebbe.

Ammettiamo però che la nostra media sia di 30 milioni di ettolitri. Calcolando il vino a L. 35 l'ettolitro, si ha un valore superiore ad un miliardo. Ora il milione o parecchi milioni, che abbiamo spesi, giacchè *pluralis elocutio duorum numero contenta est*, sono un nulla a fronte del vantaggio che il nostro sistema ci ha procurato; sistema, che alcuni vorrebbero giudicare condannato, perchè in parte lo abbandoniamo.

Il contrabbando pur troppo ci recò immensi danni. Molti viticoltori, incuriosi innanzi alla minaccia gravissima che pesava sull'Italia, col contrabbando hanno voluto procurarsi nuove varietà di viti estere, e così le cause della infezione fillosserica sono cresciute a cento dopp.

Nel 1879 si cominciò a scoprire il primo fomite fillosserico nella provincia di Como a Valmadrera. Dopo se ne scoprirono altri a Messina ed altrove, e l'infezione dilagò purtroppo; di guisa che presentemente noi abbiamo, come tutti sanno, 12 provincie infette. Ma, dicendo 12 provincie, non si deve intendere 12 fomiti fillosserici, poichè di questi ne abbiamo a centinaia. Quindi non so se al dì d'oggi si possa dire altrettanto opportuno, come era alcuni anni fa, il tener chiuse le porte d'Italia. Abbiamo i ladri in casa; non dico perciò che le porte debbano rimanere aperte ad altri ladri; ma ora la vigilanza massima non va esercitata più al confine, sibbene nell'interno. Ora che abbiamo tanti focolari di infezione, anche se teniamo chiusi rigorosamente i confini, l'infezione potrà propagarsi egualmente dai focolari interni.

Nessuno di certo vorrà fare a fidanza coi cordoni scritti sulla carta, ma non applicabili in fatto, i quali si mettono intorno ai territori dei comuni riconosciuti infetti. Dove sono le guardie che possono sorvegliare tutte le infezioni fillosseriche e impedire che dai luoghi infetti si esportino delle viti od altri oggetti capaci di propagare la fillossera?

Dunque noi abbiamo l'infezione internamente abbastanza estesa la quale, non dico che ci

metta nella condizione di tanti paesi esteri, ma diminuisce molto l'importanza della chiusura ermetica dei confini.

Altre circostanze poi sono sopravvenute, le quali concorrevano ad indurci a cambiare sistema. Noi abbiamo acquistato maggiori cognizioni intorno alla biologia dell'insetto; noi sappiamo ora che i timori di importare la fillossera sopra oggetti diversi dalle viti e dalle loro parti sono non molto fondati. Ci è oramai noto che solo per caso si può trovare una fillossera, sia attera, sia alata, sopra oggetti diversi dalla vite, e se si può trovare, ad esempio, su piante fruttifere, può trovarsi ancora sugli abiti dei marinai, sulle vele dei bastimenti, sulle scarpe degli operai che entrano nello Stato e così via.

Ma non si può certamente impedire la importazione di questi oggetti.

Noi abbiamo, d'altra parte, trovato un sistema di disinfezione sul quale possiamo sufficientemente riposare, e consiste nell'applicazione dei vapori di acido cianidrico o prussico, di quell'acido che la storia c'insegna essere stato conosciuto ed estratto dai sacerdoti dell'antico Egitto e che essi adoperavano per avvelenare i loro adepti, quando tradivano i segreti della parte sacra.

Noi possiamo applicare questo sistema di disinfezione in alcuni uffici doganali, ordinando che tutti gli oggetti in qualche modo minacciosi che lasceremmo importare, aderendo alla convenzione di Berna, debbano passare per quegli uffici, e debbano esservi disinfettati.

Tale disinfezione avrà un'importanza speciale per quelle piante da vivaio che possono essere state coltivate in prossimità a viti, e le cui radici possono essersi impigliate nelle radici di queste.

Col discorso sistema, che non è molto costoso, e non danneggia minimamente gli oggetti ai quali si applica, noi potremo ragionevolmente credere che le cose importate non ci saranno nocive.

Ma con esso noi daremo un colpo mortale al contrabbando, perchè una volta che vi fosse possibilità d'introdurre in Italia le viti o loro parti od altri oggetti capaci di importare la fillossera nelle vie legali, cioè facendoli passare dagli uffici doganali, sarebbe tolto l'interesse di importare questi oggetti a mezzo del contrabbando.

Noi abbiamo delle domande sempre più vive ed insistenti di commercianti e di Governi esteri, dirette ad ottenere la nostra adesione alla convenzione di Berna. Questi medesimi Governi esteri che ora ci spingono ad aderirvi, hanno apertamente riconosciuto che nei ci trovavamo in addietro in condizioni molto più felici di quelle dei nostri vicini ed avevamo quindi tutte le ragioni di non aderirvi e di essere molto più rigorosi di quello che non saremmo stati facendovi adesione. Adesso però che è venuto a loro conoscenza che anche noi fino ad un certo punto siamo infetti, insistono maggiormente nelle loro domande.

Siera attivata in un modo abbastanza incoraggiante l'esportazione di alcuni nostri prodotti vegetabili, come, a modo d'esempio, dell'uva da tavola; ma l'anno passato la Francia proibì assolutamente la importazione in quel paese della nostra uva e di tutti gli oggetti che in ipotesi remotissima avrebbero potuto portare la fillossera.

Non era un sistema di vera difesa, era una rappresaglia, rappresaglia che io attribuisco unicamente al desiderio di indurci ad accettare la convenzione di Berna. Ed i nostri produttori d'uva da tavola, tra gli altri quelli che l'anno passato presentarono i loro prodotti ai nostri concorsi, si dolsero perchè videro il loro commercio interrotto e rovinato. Questo fatto concorre pure ad indurci a cambiare sistema.

Noi non ne abbiamo colpa; parlo principalmente dei legislatori che hanno fatto le leggi passate relative alla fillossera, escludendo la convenzione di Berna; il potere legislativo ed il Governo non hanno colpa se quel sistema che abbiamo adottato originariamente, nel quale abbiamo per lungo tempo insistito, non ha dato tutti quei frutti che avrebbe potuto dare.

Noi dobbiamo accontentarci dei grandi vantaggi che abbiamo avuto fin qui, e dei quali ho discorso, quantunque avremmo potuto sperare di tenere completamente lontana la fillossera. Ma troppe circostanze concorsero a rendere meno efficace quel nostro primitivo sistema.

Ho parlato già del contrabbando; ma anche altre cause concorsero a questo risultato.

Concorsero le opposizioni attive e passive che abbiamo incontrato in alcune popolazioni all'applicazione del sistema distruttivo.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1888

Tutti ricordano certi fatti dolorosi che sono avvenuti in alcune provincie, nelle quali non fu possibile agli agenti del Governo di continuare nell'applicazione degli ordinati provvedimenti; ma abbiamo avuta anche l'opposizione passiva di coloro, e specialmente di ufficiali del Governo, i quali avrebbero dovuto notificare i deperimenti delle viti, e che non l'hanno fatto.

Abbiamo avuto perfino, o signori, l'impossibilità di trasportare in Sicilia il solfuro di carbonio, rimedio necessarissimo per la distruzione dei vigneti fillosserati, perchè la marina mercantile si rifiutava a quel trasporto, e perfino la marina di guerra, alla quale il ministro di agricoltura ricorse, vi si rifiutò, per cui dovette essere noleggiata una barcaccia appositamente.

Io non do torto certamente nè alla marina mercantile, nè alla marina da guerra di questa loro condotta, poichè il solfuro di carbonio è una materia facilmente infiammabile, e quindi il suo trasporto può essere ritenuto pericoloso.

Ciò non toglie però che in effetto non sia stata anche questa difficoltà del trasporto un ostacolo per l'esecuzione a tempo debito del sistema distruttivo.

Eppoi gli operai che non si potevano reclutare, gli operai che fuggivano!

Ad ogni modo, conchiudendo, dico: noi abbiamo ottenuto dei buoni risultati, e quindi dobbiamo lodarci delle leggi che abbiamo fatte.

Le condizioni del paese si sono cambiate completamente, e nell'istessa guisa che adesso sarebbe inopportuno il continuare nei sistemi primitivi, sarebbe stato grandemente inopportuna l'adesione alla convenzione di Berna nell'anno 1878 e negli anni successivi.

Così mi pare di aver risposto sufficientemente agli appunti che mi vennero mossi dall'amico senatore Pecile. E perciò io non dubito nemmeno che la presente legge, la cui importanza e la cui necessità è evidente, non sarà approvata anche da questo ramo del Parlamento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Pecile, se ho ben com-

preso, non si oppone al disegno di legge, anzi dichiara di approvarlo; ma, per essere più tranquillo, domanda al Governo una dichiarazione, che non esito a fargli in senso soddisfacente al suo desiderio.

Qui si aderisce alla convenzione di Berna; si è già aderito a questa convenzione nel trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, approvato dalla Camera e dal Senato, e che ormai è legge dello Stato; vi si è aderito per tutte le ragioni esposte nelle mie relazioni, ed in quelle delle Commissioni parlamentari, e nel discorso oggi fatto dal mio amico senatore Griffini. Non entro dunque su questo argomento. Mi limito a dichiarare che, per i paesi che hanno aderito alla convenzione di Berna, nei limiti della convenzione stessa, il Governo prenderà tutti i provvedimenti opportuni, ed userà tutte le cautele, per impedire la diffusione del male.

Per le materie non contemplate nella convenzione, e per gli Stati non aderenti ad essa, come è detto nell'art. 1, il Governo applicherà la legge attuale in tutta la sua estensione, salve le modificazioni richieste dalle circostanze. Quindi io posso assicurare l'onor. senatore Pecile, che l'adesione alla convenzione di Berna, votata già nel trattato, e che oggi si voterà sotto un aspetto più generale, non implica per nulla abbandono o rilassamento nel debito che ha il Governo, e che ha sempre adempiuto, di adoperare tutti i mezzi, perchè si impedisca o almeno si ritardi la diffusione della fillossera.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Pecile ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, le quali corrispondono perfettamente ai miei desideri.

Faccio poi osservare al mio amico onor. Griffini ch'io ho tutt'altro che censurato le spese che si son fatte; le ho lodate e le approvo, e domando che l'azione e la vigilanza del Governo siano continuate, e che la costanza si faccia consistere non nel mutar parere, come disse l'onor. Griffini, ma nel perseverare, per quanto è possibile, per quanto è conveniente, nella via finora tenuta. Poichè se le condizioni son cambiate perchè alcune provincie vennero infestate, devonsi adoperare gli stessi mezzi che vennero usati finora per impedire lo svolgersi della fillossera nella più gran parte d'Italia ancora

immune, e l'azione non deve limitarsi all'interno, ma, secondo la stessa convenzione di Berna, può e deve estendersi anche alla frontiera per le merci che provengono dall'estero.

Io mi accontenterò che sia data piena, efficace e sincera esecuzione alla convenzione di Berna.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si procederà alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato di aderire alla convenzione fillosserica sottoscritta a Berna il 3 novembre 1881 e ad emettere i provvedimenti necessari per darvi esecuzione.

Per le materie non contemplate nella suddetta convenzione, e per gli Stati non aderenti alla convenzione medesima, il Governo applicherà gli articoli 1 e 3 della legge vigente, salvo ad introdurre con decreti reali le modificazioni che potranno essere necessarie per la loro applicazione ai casi speciali.

L'art. 1 della legge del 30 maggio 1875, n. 2517 (serie 2<sup>a</sup>) è abolito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 14 del predetto testo unico è così modificato:

Nessuna indennità è accordata al proprietario di un vigneto distrutto che contravvenendo alla presente legge avesse importato la fillossera nel proprio fondo, o che avendo avuto conoscenza di un insolito deperimento delle viti non lo avesse denunciato al sindaco.

(Approvato).

Art. 3.

Le persone nominate per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di

materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

(Approvato).

Art. 4.

Gli articoli 4 e 12 del testo unico della legge sulla fillossera, approvato con decreto reale del 13 maggio 1883, sono abrogati.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e pubblicare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella presente legge ed in quelle del 24 maggio 1874, n. 1894; 30 maggio 1875, n. 2517; 29 marzo 1877, n. 3767; 3 aprile 1879, n. 4810; 14 luglio 1881, n. 301; e 29 aprile 1883, n. 1295.

(Approvato).

Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato » (N. 11).

PRESIDENTE. Ora si riprende l'ordine del giorno col seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato ».

La parola spetta al signor senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Onorevoli colleghi! Sono un nuovissimo iscritto per la discussione della legge. Oratore dell'ultima ora, la mia parola non può giungere accolta al Senato che indubitamente altra ne aspettava più autorevole, più efficace, per venire alla risoluzione dei problemi che oggi si agitano, la parola del presidente del Consiglio.

Ma, poichè egli ha desiderato amplissima la discussione, e tutti udire pria di manifestare il pensiero suo, io ne approfitto ed invoco dal Senato breve attenzione per esporre quello che a me sembra il punto vero di questa legge. Perciocchè dal primo istante che ebbi a leggere il progetto quale fu presentato dal Go-

verno e votato dalla Camera, e la relazione dell'Ufficio centrale, confesso che non ebbi alcuno di quei dubbi i quali nell'Ufficio medesimo erano sorti, e poscia da parecchi oratori furono nella discussione svolti.

Onde il poco che io esporrò al Senato prego di averlo quasi motivazione del voto che sarò per dare; ben lieto se esso abbia potenza di rimuovere il dubbio dall'animo di chi sia tuttora incerto su la portata della legge, ed ispiri in qualcuno il concetto stesso che io n'ebbi dal primo istante che presi a studiarla.

E poichè dal fissare bene l'indole della legge deriva il giudizio esatto sugli effetti di essa, io mi son domandato: quale è lo scopo ultimo di cotesta legge? È forse una legge implicante voto di fiducia nel Governo?

Ma nessuno vorrà ciò pensare. Per quanta fiducia possa meritare il Governo così come oggi è costituito, esso non è venuto ora a domandarcela; e la fiducia glie l'abbiamo invece accordata ieri votando la legge intorno ai trattati di commercio.

È forse una legge di delegazione di poteri, perchè siangli consentite attribuzioni, che riconosca essere proprie del Potere legislativo? Ma bene osservò al riguardo il collega Auriti che delegazioni di poteri non si domandano, tanto meno si concedono, se non in circostanze eccezionali, per determinata materia, e per tempo prestabilito e breve.

Ora nulla di eccezionale presenta all'atto lo stato politico del paese; ed il Governo non poteva chiederci in tempi normali facoltà non spettanti al Potere esecutivo, e per tempo indefinito; chè non sarebbe stata questa una delegazione di poteri, ma una completa abdicazione di taluni attributi della Potestà legislativa in opposizione alla ragione e allo Statuto.

È dunque una legge di carattere politico-amministrativo, come ogni altra legge, la quale va perciò disaminata coi criteri che sono norma e guida nella formazione delle leggi.

Ed allora io fo a me medesimo la ipotesi che non si tratti di legge in progetto, ma di una legge già approvata dalla Camera e dal Senato, sanzionata dal Re e promulgata quale legge dello Stato; e che sia sorto dubbio sull'intelligenza di essa, sui diritti che essa abbia inteso riconoscere nel Potere esecutivo. E, da magistrato non nuovo allo studio delle leggi,

mi fo a leggerla e, seguendo quelle che seno le norme segnate dalla scienza del diritto alla interpretazione, ne studio le parole; e quando il senso ne fosse dubbio, indago la mente del legislatore, e tutti adopero i mezzi che l'ermeneutica suggerisce, i quali, per le leggi di ordine politico, diversi non sono da quelli propri delle leggi afferenti al diritto privato. Trovo dunque nel primo articolo, quello in cui si assomma tutta la forza e la sostanza della legge, scritto:

« Il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono determinati con decreto reale ».

Or vediamo che cosa si asconda sotto queste parole: *numero ed attribuzioni dei Ministeri*, perciocchè, se le parole sono espressione del pensiero, e il pensiero è chiaro ed apprensibile a qualunque più comune intelligenza, piano e sicuro riesce il significato della legge.

Or bene, al Senato non occorre dire che cosa suoni la parola *Ministero*, chè, certamente, è il complesso di quei minori organi, di quei pubblici ufficiali, onde un ministro si vale per esprimere il verbo del Potere esecutivo nel ramo di amministrazione a lui affidato.

E nel *numero dei Ministeri* vedo designato l'insieme di cosiffatti uffici, necessari a ciascun ministro; così come i ministri, presi in complesso, costituiscono quel che nel linguaggio giuridico e politico si chiama propriamente *Governo*. Sappiamo del pari che il Governo, specialmente nell'ordine politico costituzionale che impera in Italia, è la forma, è l'organo massimo del Potere esecutivo che s'incentra nel Re; è l'organo per mezzo di cui il Re, capo del Potere esecutivo, estrinseca il suo volere nell'orbita costituzionale, e dà l'impulso, il moto a tutto l'organismo dello Stato.

È questo adunque il significato certo di questa parola. E quando leggo nell'articolo la parola *attribuzioni dei Ministeri*, intendo io, intendiamo tutti coteste attribuzioni essere quali in atto le vediamo, quali sono dovunque, quali sempre furono in Italia, dacchè lo Statuto vi impera, in ogni epoca gloriosa o triste del nostro risorgimento.

Dunque la parola *attribuzioni* che cosa importa? Importa precisamente divisione di lavoro tra quelli che sono gli organi primi, gli organi massimi del Potere esecutivo. Per svolgere l'azione sua nel territorio del Regno, cotesto

Potere si vale appunto di essi; e possiamo raffigurarceli quali raggi della ruota motrice dello Stato, partenti dal suo centro, che è il Re, molti o pochi, secondo che ampio o ristretto ne sia il cerchio.

Dunque è da tutti inteso essere i ministri organi primi del Potere esecutivo; in essi accentrarsi la direzione, l'impulso di qualunque funzione di Stato; e l'attribuzione quindi di ciascun ministro non potere riguardare altro che la parte da ognuno di essi presa in cotesto ufficio di direzione.

Dunque, le parole della legge nel comune significato suonano determinazione del numero dei ministri, e divisione del lavoro, della funzione propria del Potere esecutivo fra i diversi ministri; ossia interna disciplina, acciò con moto ordinato si svolga l'azione propria di esso Potere.

Cotesto congegno non ha dunque nulla di comune con le altre innumerevoli diramazioni, le quali, pur partendosi da ciascuno dei raggi della gran ruota motrice dello Stato, si estendono sul territorio nazionale; e le quali con ufficiali pubblici, delegati da esso Potere, organizzati o per decreto o per legge, secondo la natura varia e la relativa loro importanza, traducono in atto fra i cittadini il pensiero informatore delle leggi, e provvedono alla soddisfazione dei bisogni del vivere sociale.

Ma se il senso delle parole fosse, come non è, dubbio, io guarderei alla mente che ispira la disposizione di questo articolo, ne indagherei il pensiero intimo, la ragione movente; avvegnachè le leggi non si creano per capriccioso arbitrio di uomini, ma solo per dar norma e misura a bisogni, a necessità manifeste vuoi d'ordine privato, vuoi d'ordine politico: e quando il Governo non avesse chiaro espresso il pensiero suo e lo scopo che vuol raggiungere, lo indagheremmo guardando al momento storico che occasionò la presentazione del progetto di legge.

A me parve avere senza equivoco accennato l'onorevole presidente del Consiglio questa legge non altro proporsi che di disciplinare l'azione del Potere esecutivo negli organi suoi massimi, in quanto cioè riguardi la composizione, il numero e le attribuzioni dei Ministeri, cioè la sola Amministrazione centrale, propriamente detta; e che alla legge fosse straniero

ogni altro organismo di pubblici servizi, o d'immediata dipendenza dell'Amministrazione centrale, o mediata e lontana che fosse.

Ma non ci fosse pure stata cotale espressa dichiarazione del capo del Governo, io guardo alla causa occasionale di questa legge, e la rinvengo in un fatto della nostra storia parlamentare a tutti noto, in un decreto reale che nel 1877 sopprimeva il Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ne creava un altro, il Ministero del tesoro.

Allora sorsero dubbi sul diritto del Potere esecutivo a creare Ministeri, ed una legge del giugno 1878 cotale facoltà negando, e ritenendola propria del Potere legislativo, impose al Governo di presentare nell'anno successivo un progetto di legge sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Da cotesto fatto trae origine la legge che ora discutiamo; ed oggi, come nel 1878, la disputa verte sul punto se al Potere esecutivo, cui per lo Statuto compete di nominare i ministri e revocarli, spetti pure la potestà di determinare, diminuire o crescere il numero dei Ministeri stessi, e tra loro distribuire, come più opportuno reputi, servizi che riflettono esercizio della funzione di Stato, propria di esso Potere.

È conto a tutti come in dieci anni non sia stato possibile di presentare cotesta legge riorganizzatrice dell'Amministrazione centrale, o per la difficoltà sua, o perchè il Governo mal si accomodasse alla decisione del Parlamento espressa nella legge del 1878; e quando lo si tentò da ultimo, furono tante le incertezze, così varie le opinioni, che il presidente del Consiglio - ritornato all'antico suo concetto che fosse cotesto un diritto proprio della Potestà regale cui spetta crearsi i ministri che reputa necessari ad esercitare, nell'interesse pubblico, l'azione sua - intese la politica convenienza di rimuovere l'ostacolo creato dalla legge del 1878 - la quale avocava al Potere legislativo la facoltà di regolare l'ordinamento dei Ministeri - e di vedere con novella legge restituita allo esecutivo quella facoltà che ei vedeva scolpita nello Statuto.

Posto ciò, io chiedo ai signori senatori quale è la natura vera della legge che stiamo trattando. La risposta non può essere dubbia.

È una legge puramente interpretativa, una

legge che dovrà dichiarare, se nella facoltà di nominare e revocare ministri sia pur quella di fissarne il numero e le attribuzioni rispettive. Essa quindi non può andare nelle conseguenze sue oltre il punto oscuro e da chiarire: per forma che se il dubbio non fosse mai sorto, se la legge del 1878 non fosse intervenuta, noi, o signori, non avremmo ragione di discutere; ci troveremmo di fronte all'art. 5 dello Statuto, il quale investe il Re del potere esecutivo e della facoltà di nominare i suoi ministri; articolo che di ministri solo e di nullo altro parla.

Quindi intendono, come tutt'altro che trovisi ordinato sia per decreti regi, atti del Potere esecutivo, sia per virtù di leggi, emanazione del Potere legislativo, è intangibile perchè fuori l'orbita dell'art. 5 dello Statuto, cui questa legge si riferisce; intendono come la legge non abbia altra virtù che dichiarare nella revoca e nella nomina dei ministri comprendersi pure la facoltà di creare e sopprimere Ministeri, e distribuire gli uffici in atto appartenenti a nove Ministeri, ai Ministeri di possibile, futura creazione: e come tutto il resto dell'ordinamento dello Stato, ogni altra organizzazione di pubblici servizi sia fuori dell'azione di questa legge.

Onde, se questo è (e parmi altro non potere essere il significato della legge stessa), tutti i dubbi, tutte le riserve, tutti gli scrupoli dell'Ufficio centrale, e quelli maggiori del collega Auriti, non hanno ragione di essere; imperciocchè quanto è statutariamente prescritto doversi fare per legge, non potrà certamente essere tocco da quel che oggi noi andremo a fare, sanzionando l'art. 1.

E se alcuna cosa che non per legge avrebbe dovuto essere fatta, per legge pur si trovi già fatta, sarebbe ancor essa rispettata; imperocchè ciò che è opera della legge non possa essere disfatto da un decreto reale; ciò che ebbe il concorso dei tre fattori costituenti il Potere legislativo, non possa essere distrutto dall'opera di un solo di essi che abbia pure qualità di Potere esecutivo.

Dico, o signori, (e in questo sono d'accordo col collega Auriti) che davvero molte cose, le quali sarebbero attribuzioni del Potere esecutivo, sono divenute attribuzioni ed opera e atto di quello legislativo.

Ciò fu per necessità di eventi; dappoichè le

società bene ordinate non si governano per colpi di Stato, nè per colpi di piazza, nè con frequenti convulsioni, le quali distruggono nel novembre quello che fu filato d'ottobre.

Chi vorrà negare al Potere legislativo la facoltà costituente, se vediamo, ad ogni ora, secondo le necessità politiche, svolgersi un qualche germe latente nello Statuto, per leggi votate dal Parlamento e sanzionate dal Re?

Oggi è sul tappeto la riforma del Senato; potrebbe discorrersene se il farla non fosse in potestà nostra?

È la forza delle cose che investe del potere costituente il corpo legislativo; il quale lo esercita con le forme proprie di ogni altra legge, se norme speciali non sono prefisse a cotesto esercizio nella legge fondamentale dello Stato. E il modo più comune è quello della interpretazione, per la quale si svolge e si estende alcuno dei grandi principî racchiusi nello Statuto; e le leggi interpretative vi sono appunto espressamente contemplate nell'art. 73; ed esse, poichè limite o restrizione alcuna non è imposta, possono riflettere così le leggi, ordinaria fattura del Potere legislativo, come lo Statuto, che se è fondamento alle altre leggi, non è meno una legge, anzi è la legge per eccellenza.

Dunque, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una legge interpretativa; e noi dobbiamo vedere se la soluzione che ci viene proponendo il presidente del Consiglio, la quale è stata già accettata dalla Camera dei deputati, sia tale che risponda alle esigenze politiche ed ai principî fondamentali della nostra costituzione.

Ora, quando io leggo nella relazione dell'Ufficio centrale che si era tutti concordi nel riconoscere spettare al Potere esecutivo la facoltà di accrescere o diminuire il numero dei Ministeri e stabilirne le attribuzioni; a me pare che non hanno ragione di essere il tanto discutere, le tante dubbiezze e riserve che si leggono in quella relazione. Perciocchè poniamoci bene in mente questo: che dove è solamente questione di affermare un principio, non occorre venire a disquisizioni od a limitazioni del principio medesimo. Onde non è veramente esatto che non sia proprio di una legge enunciare solo un generale principio, senza altro che il determini, circoscriva, o disciplini; avvegnachè ogni legge abbia il suo speciale obbiettivo; e se l'obbiettivo unico è l'affermare o negare un prin-

principio, generatore di diritti e di doveri di non incerta natura, tutta l'essenza della legge starà appunto nella determinazione di quell'unico principio. Or se in dubbio non fosse stato messo il principio scritto nell'art. I di questo progetto di legge, di enunciarlo non sarebbe stato mestieri, e neppure necessaria sarebbe stata la legge. Nell'articolo primo della legge null'altro deve quindi rinvenirsi che quel che dovrebbe essere negli articoli 5 e 65 dello Statuto, se già chiaramente non vi fosse espresso; e null'altro noi s'intende fare, che chiarire, completandolo, il significato dei detti articoli i quali al Re solo attribuiscono il potere esecutivo, la nomina e la revoca dei ministri.

Ogni altra esplicazione uscirebbe fuori dello scopo propostoci, e darebbe alla presente carattere di legge modificatrice di istituti, derivanti sia dalla legge fondamentale, sia da altre posteriori, ai quali questa legge per nulla riguarda.

Ma il Potere esecutivo ha davvero la facoltà di creare Ministeri e sopprimerli?

È quanto fu messo in dubbio da qualche oratore; perciocchè l'Ufficio centrale, nonostante il vario opinare dei suoi componenti, concorde gliela riconosce.

Invece l'onorevole Pierantoni - in parte anche l'onorevole Lampertico - ha riconosciuto quest'ampia facoltà; e dottamente ha scorso il campo della legislazione comparata straniera, per dimostrare che all'ordinamento delle grandi funzioni dello Stato, dell'organismo centrale di esso, il Potere legislativo non sia estraneo; e dell'Inghilterra ha parlato, della Francia, del Belgio.

Io non intratterrò il Senato su le teorie svolte; ma è certo che in Francia e nel Belgio, le cui Costituzioni hanno molta rassomiglianza con la nostra, la consuetudine più accettata, la meno discussa è quella che riconosce nel Potere esecutivo la facoltà di ordinarsi come meglio crede per esercitare la sua funzione di stato.

L'Inghilterra è certamente quella a cui noi meno potremmo attingere, perchè la sua Costituzione politica ha tutt'altra origine dalla nostra Costituzione *ottriata*; e io affermerò senza tema che, se sarà possibile in Inghilterra al sindaco di Londra entrare nel Gabinetto, il giorno in cui in Italia il sindaco di Roma entrasse nei Consigli della Corona e divenisse

ministro, per la nostra Costituzione, per le leggi organatrici dell'amministrazione comunale e provinciale, cesserebbe in quel giorno stesso di essere sindaco di Roma; e, divenuto ministro, non avrebbe maggior potere nell'amministrazione della capitale di quello che ora ha il ministro dell'interno, se una speciale legge non intervenga, la quale al Potere centrale avochi una qualche facoltà per le leggi vigenti attribuita ad altra Autorità, o con le funzioni di ministro non gli conservi pur quelle di sindaco della città capitale d'Italia.

Non occupiamoci dunque delle consuetudini di paesi stranieri, e guardiamo a quella che è la consuetudine nostra; perciocchè è anche aforisma non disputato, che delle leggi la consuetudine è la interprete migliore; e noi non possiamo attingerla se non in quel, che nel nostro paese si è fatto nei 40 anni che vige lo Statuto largito dal magnanimo Re Carlo Alberto.

Quale è stata dunque, o signori senatori, la consuetudine intorno all'applicazione di questo disputato principio?

Io non ho mestieri di ricordare quel che la relazione ha ampiamente svolto. La consuetudine fu costante nel riconoscere nel Potere esecutivo la facoltà di creare e sopprimere i Ministeri, e distribuire tra loro i servizi relativi alle funzioni di stato proprie dei ministri, secondo le esigenze varie e le pubbliche necessità richiedevano.

E qui siamo lecito di oppugnare quel che ieri sera l'onor. Lampertico affermava in quanto alla ragione per cui cotesto esercizio ebbe luogo; la quale egli rinveniva nella necessità di sollecitamente provvedere all'ordinamento dello Stato, secondo che le varie parti d'Italia nostra andavano ricomponendosi ad unità per formarne il presente grande Stato italiano; e nel bisogno di assumere il Potere esecutivo anche una facoltà propria del legislativo. Imperocchè, pur vere coteste necessità politiche, esse spiegano perchè abbia il Potere esecutivo messo in moto il diritto suo di creare nuovi ministri e nuovi Ministeri; ma non dimostrano già che, così facendo, esso Potere intese usare una facoltà propria del Potere legislativo.

No, onor. Lampertico: noi abbiamo attraversato periodi ben difficili della nostra recentissima storia, e tutti ricordiamo che quando il Governo avea mestieri di attribuzioni che non

erano sue per lo Statuto, si rivolgeva al Parlamento ed invocava una delegazione di poteri. Lo abbiamo veduto nel 1859; l'abbiamo veduto nel 1866. Onde, se egli è vero che nell'anno 1853 e nei successivi il Potere esecutivo ebbe a creare e a sopprimere Ministeri senza opposizione del Parlamento; egli è a dire che fosse nella coscienza universale, nella coscienza dei componenti i due rami del Parlamento, il Potere esecutivo, così facendo, usare di una potestà esclusivamente sua.

I popoli, se vecchi, stanchi, degenerati, saranno dimentichi de' diritti loro, obliosi delle loro franchigie; ma non saranno mai i popoli rivendicati di fresco in libertà quelli, che si lasceranno sottrarre pur una particella di essa; e non saranno i Parlamenti, con un lustro solo di vita, che i poteri devoluti loro dallo Statuto lascino usurpare da quella Potestà regia che prima già tutti li comprendeva, e di una parte de' quali con magnanimità larghezza aveva voluto investire la Rappresentanza del paese.

Questa fu dunque la consuetudine, e costante: unica eccezione quella, già ricordata, del 1878. Ma essa distrusse forse la consuetudine? A far la consuetudine occorrono casi molteplici e spazio di tempo lungo; e perchè alla consuetudine costante quella legge contrasta e ai principj statutari, all'intento di rimuoverla si rivolge il Governo a coloro medesimi che la fecero, e dice: Io rivendico per me quel potere che lo Statuto mi diede e che fu sempre attribuzione mia; voi, giudici sereni, vogliate riconoscermelo.

E già un ramo del Parlamento, quel ramo che degli attributi del Potere legislativo suol essere più geloso custode, non preoccupato da considerazioni politiche e tanto meno da simpatie verso l'on. presidente del Consiglio (poichè sarebbe una strana simpatia quella che, armando di potestà eccezionale un ministro attuale, la potestà medesima per successione trasferisca poi a ministri, i quali, non che acclamati dalla pubblica coscienza, fossero appena tollerati), ha ciò approvato.

La legge dunque dobbiamo riguardarla sotto cotesto aspetto, che è il solo vero; e allora i dubbi affacciati si dilegueranno.

Io trovo che mai sia stato da legge riconosciuta e sanzionata la distribuzione dei servizi nei Ministeri; tuttochè l'on. senatore Auriti

nella sua minuta analisi abbia fatto ricorso alla legge sull'amministrazione civile, a quella sui lavori pubblici, all'altra sul reclutamento dell'esercito e sugli asili infantili, e ad altre parecchie, nelle quali è parola or del ministro dell'interno, or del ministro di grazia e giustizia, ora di altro ministro, per dedurne essere stati questi riconosciuti o formati per legge.

Ma la risposta è ben ovvia.

Quelle leggi non avevano per iscopo di organizzare Ministeri, ma di ordinare speciali servizi pubblici, i quali non potevano non avere il punto loro di partenza da uno de' Ministeri esistenti; essendo inconcepibile alcuna funzione pubblica, che non abbia il suo punto d'attacco col Governo, da cui parte l'impulso direttivo di qualunque funzione di stato.

Esse, quindi, accennando all'un Ministero o all'altro, non riguardavano che lo stato di fatto, la distribuzione de' servizi pubblici come in atto il Potere esecutivo li aveva spartiti fra Ministeri diversi; esse non avevano proposito di crear Ministeri, o assegnare esclusivamente all'uno o all'altro una certa special funzione, così che fosse tolto al capo del Governo il potere statutario di procedere a diversa spartizione tra i ministri di quelle funzioni stesse.

Frequentissimo è il caso che, per mutazioni di organici, manchi l'Autorità cui altre leggi si riportino per lo sperimento di gravami, o di ricorsi in linea gerarchica; manchi non perchè la funzione ne fosse cessata, ma perchè venne ad altra Autorità attribuita, o il nome ne fu mutato; eppure chi ha mai dubitato, per esempio, che il pretore bene s'abbia a ritenere sostituito al giudice di mandamento; e alle gran Corti civili le Corti d'appello, e alle Corti supreme quella di cassazione, sempre che alcuna legge si riporti a que' corpi non più esistenti? O sarebbe egli stato vietato modificare - per non uscire dal ramo giudiziario - l'ordinamento delle Corti e de' tribunali, sol perchè in altre leggi era parola di que' corpi che s'intendeva abolire?

Egli è che l'idea di Ministero è inseparabile da quella dell'ente Governo; e il richiamo ad un Ministero suona richiamo al Governo, al Potere esecutivo; e questo lo si ritrova sempre, quale che sia l'organo per cui si estrinseca, quale che sia il Ministero, cui una determinata funzione di stato è attribuita.

Nessuna legge dunque ha riconosciuto l'organizzazione dei Ministeri, poichè questi Ministeri sono stati sempre fatti e disfatti, secondo le necessità del momento e secondo i bisogni pubblici. Io non temo che vi sia Governo il quale in un popolo, che non è di Cafri o di Ottentotti, ma de' più civili di Europa, osi capricciosamente ridurre i Ministeri a così picciol numero, da non permettere la regolare ordinata funzione dello Stato. Temerei piuttosto che necessità parlamentari, esigenze momentanee, per quanto poco lodevoli, possano indurre a moltiplicare i Ministeri.

Ma forse che si è nell'impossibilità di riparare a cotesti sconci? Ma dov'è la massima libertà, ivi è la responsabilità maggiore; e il Parlamento è lì per creare e rovesciare Gabinetti; e le maggiori spese pe' nuovi non necessari ministri non possono incontrarsi senza l'assentimento del Potere legislativo, nel quale ha pur sempre parte legittima la voce moderatrice del Senato.

Dunque, signori senatori, se questo è lo stato vero delle cose, io non so vedere nè la contraddizione, nè i pericoli di atti arbitrari, perchè sono ipotesi impossibili in Governo civile: e perchè ad ogni modo è ad esse riparo la censura del Parlamento, se non bastassero la riprovazione della coscienza pubblica, il niego dei fondi necessari ad attuare le nuove improvide creazioni di ministri e di Ministeri.

E non istà l'accusa di contraddizione mossa al progetto dal mio amico Auriti, onde ei desumeva un argomento a favore del suo sistema. Egli la rinveniva nel riconoscersi al Potere esecutivo la facoltà di costituirsi alla guisa che meglio a lui piaccia, e nel bisogno che pur ha sentito di rivolgersi alla Camera e al Senato per l'autorizzazione a creare i sottosegretari di Stato, che non sono al certo organi massimi della centrale Amministrazione.

No, onorevole Auriti; no, la contraddizione non esiste.

Il Potere esecutivo può nominare e i ministri e i segretari generali e i sottosegretari di Stato, come i direttori ed altri minori funzionari di Ministeri senza ingerenza alcuna del Potere legislativo; ma questo non può sicuramente fare, di attribuir loro diritti che lo Statuto loro rifiuti; e quando la ragione di Stato il voglia, non altri avrà potestà di farlo che il Corpo legislativo,

per quel tale potere costituente che in lui è per necessità di cose insito. E ciò appunto interviene al riguardo de' futuri sottosegretari di Stato, di questi futuri pro-ministri principalmente designati a difendere i progetti di legge, come ogni altro atto del Governo, avanti ai due rami del Parlamento; avvegnachè ai ministri soltanto l'art. 66 dello Statuto consenta l'ingresso e il diritto di parlare all'una e all'altra Camera, pur non essendone membri; e un sottosegretario di Stato, ancorchè senatore o deputato, possa quindi, per lo Statuto, in quella soltanto cui appartiene avere ingresso e parola.

Onde la necessità dell'art. 2 della legge, pel quale si svolge un altro articolo dello Statuto, il 59; si feconda il germe ivi depresso de' commissari del Governo con facoltà di parola in Parlamento; e, soddisfacendo a un bisogno politico di lunga mano sentito, si dà ai viceministri veste permanente di commissari del Governo, acciò in ogni tempo, senza speciale delegazione del Potere esecutivo, abbiano facoltà di parola nel ramo del Parlamento di cui non sono parte.

Io non mi fermo a discutere il merito di questo art. 2; non mi fermo a vedere se sia prudenza di Stato chiamare a coteste funzioni un estraneo alla Camera o al Senato; credo anzi che il Governo farà bene a valersi di tutte le forze vive del paese, a non vincolarsi per legge a scegliere i sottosegretari di Stato solo fra deputati e senatori. Ma, pur nel modo imperfetto onde l'articolo è redatto, il vincolo io non lo scorgo; fossevi pure, vuol dire che il Potere esecutivo è disposto a rinunziare all'ampia sua facoltà di scelta, pur di vedere dal Corpo legislativo concessa al nuovo sottosegretario di Stato la facoltà d'intervenire in ambo i rami del Parlamento e portarvi la parola, largamente applicando il principio statutario di sopra cennato.

Ci ha poi un'ultima tacita obbiezione di chi poco si acconcia a questo disegno di legge; e la obbiezione è, che se la legge sarà accettata, venga il Senato a spogliarsi di una parte dei suoi poteri: perciocchè, creati per semplice decreto reale ministri e Ministeri, e scritti gli stipendi in bilancio, approvato che questo sia dalla Camera elettiva, nulla più resti da fare al Senato.

Signori senatori, qui non è difetto di legge, qui può essere difetto di uomini; perchè do-

vunque è legge, ivi è necessario l'intervento dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

Sarà stata consuetudine, e dirò onesta consuetudine, non apportare variazioni, non respingere la legge del bilancio, già dai deputati approvata; ma il non uso delle facoltà statutarie non toglie il potere che viene dalla legge fondamentale; e io non dubito che, se fosse col bilancio vulnerato alcun principio veramente organico dello Stato, o ne fosse alcun grave interesse minacciato, il Senato userebbe tutto il poter suo; e non ne mancano gli esempi nella storia nostra parlamentare.

Certo compete alla Camera dei deputati dir la parola prima quando si tratta d'imporre tributi o crescere gli oneri dello Stato, ed è razionale; chè il Senato farebbe opera vana a votare pel primo leggi aventi a principale fine d'imporre oneri nuovi al paese, se la possibilità di sostenerli non sia stata accertata pel voto favorevole dei deputati, i quali la coscienza pubblica, le aspirazioni politiche, i bisogni, la forza contributiva del paese, di cui sono diretta, immediata emanazione, più sicuramente rappresentano.

Ma è pur sempre nel Senato il diritto, e il dovere, di esaminare se le maggiori gravezze consentite dalla Camera concorrano davvero al maggior vantaggio della cosa pubblica, o non compromettano per alcuna guisa la finanza, o altri supremi interessi, che giova serbare incolumi.

Ed è per verità strana cosa il sentire a parlare di perenzione di cotesta facoltà di sindacato, e vedere trasportato nel campo del diritto pubblico quello istituto della perenzione, che pur nella ragione privata non vige pel non uso di alcuna facoltà di legge, quando di contro ad esso non istia un fatto, che all'uso di quella facoltà assolutamente contrasti.

Onde se il Senato si è d'ordinario astenuto dall'emendare o respingere la legge del bilancio, ha usato del suo potere discretivo, facendo atto di convenienza politica; e dovrà pure saperla emendare o respingere, se alto interesse di Stato altrimenti comandi.

E poichè sembrami bene fermato il concetto vero di questa legge - vendicatata degli attacchi cui fu fatta segno - io vo' sperare che pur questa volta s'abbia a dire di noialtri Italiani che, se male forse disputiamo, sempre fi-

niamo col ben decidere; e per questo retto criterio politico ci si abbia sempre a ravvisare non degeneri nepoti del Machiavelli.

E del Machiavelli - chiudendo il mio dire - piacemi ricordare la profonda ben nota sentenza, che se si vuole che le istituzioni si rassodino e prosperino, bisogna richiamarle ai loro principî.

Io vedo il Potere esecutivo vólto a richiamare ai principî suoi una facoltà che era stata in esso disconosciuta. Il Senato che non ha nulla da rivendicare, ma che pur vuole affermati e riconosciuti tutti i diritti che dallo Statuto gli derivano, vorrà proprio esso negare il suo voto ad una legge che tende a richiamare ai principî suoi un istituto di tanta importanza, quale è quello degli attributi del Potere esecutivo, della Potestà regia secondo l'ordinamento costituzionale del Regno?

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Non chieggo che cinque minuti di tempo per una dichiarazione e non per fare un discorso.

Parecchi oratori hanno già rilevato, ed io pure devo ripeterlo, che nell'art. 1 di questa legge, ch'è il vero campo della battaglia, non si contiene una concessione di facoltà temporanea ai ministri attuali, ma bensì la proclamazione di un principio, l'enunciazione di una massima permanente.

Dunque l'approvazione o la reiezione di questo articolo non implica un voto di fiducia o di sfiducia; e la mia opposizione non ha altro scopo che l'affermazione di un principio in parte conforme, in parte opposto a quello dell'articolo ministeriale.

Fatta questa dichiarazione, sento la necessità di reintegrare nei suoi termini una mia opinione non bene interpretata dall'amico e collega senatore Calenda.

Io ho rilevato una contraddizione flagrante fra il principio informatore dell'art. 1 e una delle disposizioni dell'art. 2.

Ma dove sta la contraddizione?

Nell'art. 2 bisogna distinguere due parti. Si enunciano in esso alcune attribuzioni di questo nuovo organo, il sottosegretariato di Stato; e questo è naturale che si facesse per legge, come chiarirò meglio più tardi.

Ma in quell'articolo è implicata eziandio una

seconda parte che dice, che il sottosegretario di Stato dev'essere deputato o senatore, che il Re non può scegliere i sottosegretari di Stato fuori del Parlamento.

E questo che cosa è, se non un vincolo imposto per legge al modo come il potere esecutivo si organizza?

Dunque mentre l'art. 1 vuole che l'ordinamento dei Ministeri sia fatto per decreto reale, che l'ingerenza della legge e del Parlamento in questa materia sarebbe una usurpazione, mentre si dice di voler instaurare la incolumità della prerogativa regia, nella quale si contiene il diritto di nominare e revocare i ministri, nel secondo articolo si vincola appunto questa facoltà personalissima della prerogativa sovrana col divieto fatto al Re di scegliere i suoi viceministri fuori del Parlamento.

Veniamo ora al merito.

Il testo dell'art. 1 per nessun verso corrisponde nemmeno al pensiero del Governo.

Che cosa esso dice?

Che il numero dei Ministeri e le loro attribuzioni sono determinati per decreto reale.

Ma le attribuzioni dei Ministeri, ossia del potere esecutivo, non si creano per decreti; esse derivano dallo Statuto, dalle leggi speciali e dalla natura stessa del potere esecutivo. Quello che si fa per decreto è la distribuzione fra i diversi Ministeri delle attribuzioni competenti al potere esecutivo, al complesso della Amministrazione centrale. Che perciò la maggioranza del nostro Ufficio centrale sostituiva nella prima parte del testo emendato un'altra redazione, oltre la limitazione aggiunta nella parte successiva; sostituzione necessaria per restaurare la precisione del concetto e la proprietà della locuzione.

« Sono determinati con decreti reali, udito il Consiglio dei ministri, il numero dei Ministeri e la repartizione fra loro delle attribuzioni che spettano all'Amministrazione centrale ».

Così il collega Calenda intende che debba essere; ma il testo ministeriale dice tutt'altro, dando ai reali decreti, non la distribuzione delle attribuzioni del potere esecutivo, ingenite o acquisite per legge, ma proprio la creazione di quelle attribuzioni.

Andiamo innanzi. In questo ordinamento dei Ministeri ne può essere qualche parte fissata per legge?

Nel progetto attuale sta contro il primo articolo che pare dica di no, il secondo articolo che dice di sì, effettivamente e non in astratto.

Io ho creduto poter dimostrare con una serie di testi di legge, che una parte relativa alla costituzione ed ordinamento dei Ministeri, ed alla distribuzione fra loro delle varie attribuzioni, sia stata già determinata per legge. A me è sembrato decisivo l'argomento tratto da quegli articoli di legge che parlando contemporaneamente di più Ministeri hanno detto, in modo antitetico e correlativo: all'uno è data questa funzione, all'altro, quell'altra.

In conseguenza di che fin dal principio del mio discorso dell'altro giorno formulava la mia tesi in questi termini:

« La costituzione e l'ordinamento dei Ministeri in tutto quello che non è determinato per legge può stabilirsi con decreti reali ».

Io nel mio discorso presentai questa proposizione, non come testo possibile legislativo, ma come riassunto della mia tesi, perchè essa è realmente così generale, così astratta, così evidentemente assiomatica, che mi sembrava non fosse bisogno di una legge per sanzionarla, e che non accettandola il Governo, si traducesse nella reiezione dell'art. 1. Ma avendo meglio considerato la cosa, ho riconosciuta la convenienza di presentare formalmente quella proposizione come emendamento all'art. 1, e ciò per più ragioni.

Primo, quell'enunciazione, comunque astratta, avrebbe il valore pratico di escludere la teorica, che per la costituzione e l'ordinamento dei Ministeri sostiene che tutto si debba fare per legge; la teorica, cioè, dell'Assemblea francese del 1791; della Costituente francese, del 1848 col suo art. 66 della Costituzione; delle nostre Camere nella legge 28 giugno 1866, che riservava anche per l'ordinamento dei Ministeri l'approvazione del Parlamento; e finalmente del nostro Governo del 1869, da cui era stato introdotto nel progetto dell'onorevole Bargoni, e fu poi ritirato, quell'art. 11 identico all'art. 66 della Costituzione francese del 1848.

Secondo, con l'emendamento proposto si dà il vero significato alla mia opposizione, cioè che la conclusione di tutto il mio discorso non è altro se non la enunciazione di un principio costituzionale, quale a me pare conforme al

vero, per regola della futura nostra pratica parlamentare.

Terzo, solo quando fosse respinto questo emendamento, sarà dato a me di potere votare, come voterò, l'emendamento dell'Ufficio centrale che più si avvicina alle mie idee; e quando anche questo fosse respinto, voterò allora contro l'articolo 1 della legge.

Quarto, finalmente, la determinazione del Governo di combattere il mio emendamento porterà la necessità di dichiarazioni molto più ampie di quelle richieste dal nostro collega Cambry-Digny, onde definire quale sia la portata del concetto del ministro in questo art. 1.

Io non conosco le dichiarazioni che farà il ministro; so però anticipatamente quale può essere la loro efficacia. In generale le dichiarazioni che accompagnano o precedono testi di leggi, senza che siano improntate nella parola delle leggi stesse, hanno molto scarsa efficacia. Ma peggio poi quando, votato già un testo di legge da un ramo del Parlamento, le dichiarazioni si fanno nell'altro ramo: queste dichiarazioni non potranno avere valore nè di allargare, nè di restringere il concetto della legge, poichè non possono mutare il voto già dato dall'altra Camera.

Io potrei citare un solo esempio, quello della lunga discussione fatta alla Camera dei deputati intorno alla capacità elettorale politica degli ammoniti, che non valse per nulla presso la nostra Corte di cassazione a mutare il concetto che essa deduceva dal testo che fu materia del voto del Senato.

Io ho finito; spero che questa forma di emendamento possa guadagnarne il consenso di alcuni de' nostri colleghi, ai quali forse la forma di rigetto dell'articolo potè sembrare aspra, e quasi, contro le mie intenzioni, ostile.

Ad ogni modo non è stata già la speranza di un voto favorevole che mi ha indotto a parlare; ma è stato il sentimento del dovere, e con questa proposta io ho compiuto quello che è il mio dovere prima del voto.

PRESIDENTE. Prima che abbiano la parola l'onorevole presidente del Consiglio ed il relatore dell'Ufficio centrale, credo di dover dare lettura al Senato di un ordine del giorno presentato al banco della Presidenza dal senatore Alfieri.

L'ordine del giorno dice così:

« Il Senato, confidando per le eventualità di urgenza nello illuminato rispetto del Ministero per le disposizioni statutarie circa le attribuzioni del potere esecutivo, e nel suo discernimento per l'applicazione dei precedenti nella soggetta materia;

« Persuaso dall'ampiezza e gravità della discussione avvenuta della necessità di più estese indagini sulla distinzione della materia legislativa da quella dei decreti e regolamenti: affida il nuovo studio all'Ufficio centrale medesimo e passa all'ordine del giorno ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha facoltà di svolgerlo.

Senatore ALFIERI. Alcuni degli oratori che mi hanno preceduto hanno già espresso con autorità maggiore della mia parecchie delle considerazioni che sono riassunte nell'ordine del giorno di cui gli onorevoli miei colleghi hanno udito le letture.

Procurerò di risparmiare al Senato inutili ripetizioni, e prenderò le mosse dal ricordo che ha fatto testè l'onor. Calenda della celebre sentenza del Machiavelli, che: i Governi debbono spesso volte ritornare ai loro principî per rinnovare le proprie forze vitali e rinvigorire la potenza.

Ma, quando pure si fosse più concordi che non risulti dalle polemiche, dalle discussioni suscitate da questa legge, circa l'indole e la determinazione dei principî ai quali dovrebbe lo Stato italiano tornare; stimo che di un'altra sentenza del Segretario fiorentino non meno celebre e, secondo me, ancora più in acconcio ai momenti presenti, dovremmo far tesoro.

Questa seconda sentenza dice: « Quelli che prudentemente hanno costituito una repubblica, intra le più necessarie cose ordinate da loro, è stato costituire una guardia alla libertà; e secondo che questa è ben collocata, dura più o meno quel vivere libero ».

Lumeggiando poi le sue massime, come usa, cogli esempi della storia, Machiavelli accenna alla gloriosa Repubblica veneta, siccome a quella che aveva affidato la guardia della libertà agli Ottimati. E davvero, ogni volta che si cerchi esempio italiano di sapienza negli or-

dinamenti di Stato e di vera libertà, fatta ragione dei tempi, non se ne potrebbero trovare nè più sicuri nè più adatti all'indole dei popoli nostri di quelli di Venezia. Che se si vuole trovare nelle istituzioni fondamentali del Regno qualche analogia colla costituzione veneta, essa è senza fallo nell'istituto del Senato, il quale, ritornato davvero ai suoi principî, potrà, con grande vantaggio della patria e della monarchia, ravvivare le più invidiate tradizioni del Senato veneto.

Ond'è che la guardia della libertà, voluta da Machiavelli, si deve da noi cercare soprattutto nella ampiezza delle attribuzioni legislative e politiche del Senato, nella incolumità ed efficacia del loro esercizio. Sotto questo aspetto, della relazione cioè di questo progetto di legge coll'esercizio delle prerogative del Senato, accennato sì, ma forse un po' di sfuggita, dai preopinanti, permettommi d'insistere alquanto.

Invano, secondo me, l'onor. Calenda, coll'arte consueta, tentava a persuaderci che fosse garanzia sufficiente la necessità di ricorrere alla sanzione dei due rami del Parlamento, in sede di bilancio, o la facoltà di provocare nell'una o nell'altra delle due Camere un voto di censura, che avrebbe conseguenze politiche facilmente sproporzionate col caso particolare da cui procederebbero.

Che cosa valga, per ciò che appartiene all'indole del Senato italiano, questa facoltà d'interpellanza e di censura sopra i fatti compiuti, tanto più quando volgono ad effetto di crisi così detta di *portafoglio* o di *gabinetto*, non ho d'uopo d'insegnarlo a nessuno dei miei colleghi. Dirò solo che non è davvero da quella parte che io vagheggio ringagliardimento della vitalità senatoria, o maggiore autorità alla nostra Assemblea. Alla difesa dei contribuenti, alla incolumità delle leggi di bilancio spetta in prima linea all'altro ramo del Parlamento a provvedere. Ma precisamente perchè questa precedenza, esplicitamente dichiarata nell'articolo 10 dello Statuto, il Senato non l'ha mai negata, occorre vedere che cosa valga agli effetti della legge proposta quel tanto che spetta in realtà al Senato nella approvazione dei bilanci.

Difatti, sappiamo abbastanza in quali condizioni, non dico per colpa del Governo o per poca deferenza dell'altro ramo del Parlamento, ma per forza, ormai dimostrata poco meno che

ineluttabile, delle circostanze che costantemente si riproducono, in quali condizioni venga davanti al Senato la discussione e votazione dei bilanci. La corrente creata dalla lunga consuetudine di votare qui senza dilazione i bilanci vorrei sperare quanto lo desidero sia temperata in avvenire. Di risalirla o di farla retrocedere confesso che ho ben poca fiducia.

Qualunque sia nello spirito e nella lettera dello Statuto, la parità della prerogativa delle due Camere in materia legislativa, sui bilanci e in genere su tutte le spese dello Stato, l'efficacia delle deliberazioni del Senato, pur grande talora nell'ordine morale, nel fatto rimane e rimarrà secondaria di fronte a quella che è attribuita all'altro ramo del Parlamento.

Questa tuttavia per il rispetto della finanza è garanzia di cui non nego il valore. Ma vi è un altro ordine di considerazioni certo non meno importante delle finanziarie, pel quale spetta al Senato di serbare non solo le sue prerogative parlamentari, ma di preservare il fine principalissimo del suo istituto secondo lo spirito dello Statuto. È nell'essenza di questo istituto di contribuire in modo principale all'opera legislativa, principalmente quando si tratta di quegli organismi di Stato che definiscono e circoscrivono in certo modo il campo nel quale i grandi partiti politici, a armi uguali e leali, devono combattere ed avvicinarsi nel trionfo.

Chi vorrà negare al Senato per la scienza, la sapienza e l'esperienza ch'egli accoglie in seno, e per l'alta imparzialità politica, attitudini singolari e parola autorevolissima tuttavolta che si tratta di creare o di riformare sostanzialmente, e non di modificare semplicemente i mezzi esecutivi, gli istituti di Stato? E fra questi non si può non includere, non già un ministro ed il suo Gabinetto, ma l'istituzione o la riforma di un intero Ministero.

Non so spiegarmi davvero come a' giorni nostri possa nascere dubbio per la sincerità degli ordini rappresentativi della necessità di sottoporre la decisione in argomenti di tale natura alla garanzia della procedura parlamentare.

Limitate l'azione del Senato sopra tutta questa parte della legislazione, che riflette non l'esercizio del potere esecutivo, ma l'organamento dello Stato, alla tardiva e debolissima sua prerogativa in materia di bilancio e di spese nuove, e tutta quell'opera, ch'io dissi formare

grandissima parte della sua essenza costituzionale, svanisce.

E poi giova rammentare alla mia volta i precedenti cui si fece già da altri oratori allusione, delle soppressioni e delle reintegrazioni del Ministero di agricoltura e commercio.

I decreti bastarono quando soppressione o reintegrazione non oltrepassarono la spartizione di organismi esistenti tra altri dicasteri o la loro riunione sotto un ministro proprio. Quando l'istituto medesimo e le ragioni di sostanza o di opportunità politica di farne o rifarne un organismo di Stato erano in questione, si è provveduto per legge, dando così agli organi statutari della pubblica opinione di discutere o di consentire la proposta del Governo.

Nel 1860, benchè non si volesse dapprima che raccogliere in un dicastero proprio le attribuzioni riferentisi all'agricoltura ed al commercio, tuttavia il conte di Cavour non domandò soltanto al Parlamento di concedere i fondi occorrenti, no: egli esplicitamente volle che le due Camere discutessero e sanzionassero la questione di massima, se al Regno d'Italia che si andava costituendo colle annessioni convenisse o no di ripristinare quell'organismo amministrativo?

Per ottenere questo effetto, per non pregiudicare in nessuna guisa, nè sotto l'aspetto finanziario, nè sotto l'aspetto organico, le risoluzioni del Parlamento, l'onor. Tommaso Corsi, designato al nuovo seggio ministeriale, fu nominato *ministro senza portafoglio*; ed in tale qualità assistette il presidente del Consiglio nel propugnare il progetto di legge particolarmente per quella parte nella quale ne erano accresciute le antiche attribuzioni.

Io credo che in questo precedente si trovi precisamente la dimostrazione della utilità di distinguere tutto ciò che è organismo od istituto di Stato, da quelli che siano semplicemente gli strumenti di Governo per dare esecuzione alle leggi organiche degli istituti medesimi.

Ed è da osservare che si può facilmente concepire che l'istituzione d'un Ministero e del suo Gabinetto non implichi una spesa eccedente i mezzi che ogni bilancio prudentemente ordinato lascia a disposizione di un Governo appoggiato dalla fiducia del Parlamento.

Ma per istituire tutta una amministrazione nuova, chi non vede qual peso viene ad aggra-

vare la pubblica finanza, quanti interessi si commuovono o si suscitano e come gli effetti di simili creazioni colpiscono in diversa guisa l'universalità dei cittadini, nell'esercizio della loro libertà, nell'uso dei loro averi?

Quando per decreto reale sarà stato istituito un nuovo Ministero, se ne saranno formati gli organici, nominati gli impiegati, potrà avvenire in rarissimi casi che un simile atto sia censurato dal Parlamento e produca la caduta del ministro, che ne fu autore, ed anche d'un intero Gabinetto. Ma la istituzione così condannata sopravviverà per forza degli interessi che in essa avranno assicurato l'esistenza e l'alimento.

Di fronte al fatto compiuto, domando ancora una volta: che cosa rimane dell'ufficio e della prerogativa del Senato?

Queste considerazioni, delle quali non può sfuggire l'importanza speciale rispetto al Senato, non mi sembrano infirmate dalle difese e dalle interpretazioni, me lo perdonino taluni dei preopinanti, più artificiose che persuasive, recate innanzi dai fautori di questa legge, fosse pure emendata secondo le proposte dell'Ufficio centrale. Essa rimane, se non espressamente lesiva delle prerogative parlamentari, certo mal sicura per la garanzia di libertà e restrittiva dell'opera legislativa e politica del Senato. E ciò avviene nel momento in cui, coll'incoraggiamento del Governo del Re, il Senato intende a tutti i modi di rin vigorire la propria azione ed autorità!

L'ordine naturale di questi pensieri mi conduce ad una considerazione suggerita da quella che si può chiamare la evoluzione storica delle monarchie rappresentative in questa seconda metà, già tanto inoltrata, del secolo XIX.

Non credo che nessun osservatore alquanto acuto e di giudizio, insieme sereno e severo, possa negare che certi sentimenti, vorrei quasi dire certe fedi sparsissime ed anche profondamente radicate nelle masse e che vi formavano le fondamenta ed i focolari dell'opinione generale non solo in Italia, ma in tutti i paesi retti a forma costituzionale, abbiano molto variato di carattere ed abbiano perduto molto di intensità e di effetto dall'epoca in cui fu promulgato lo Statuto piemontese, diventato per nostra gloria e fortuna la Costituzione del Regno d'Italia. Il discorso è forse, o parrà a

molti, particolarmente in quest'aula, pauroso. Ma nulla io credo più pericoloso per i grandi poteri dello Stato che l'errore e la illusione sulle proprie condizioni di vita e di azione.

Anche ingrata, conviene dire ed ascoltare tutta la verità. Ebbene, o signori, nei primordi del nostro risorgimento, all'infuori delle sette repubblicane, l'opinione generale aveva per lo meno altrettanta fede riverente nella legittimità e nell'autorità degli altri poteri, quanto avesse fiducia e stima di quello che, nato dalla elezione, rappresentava più direttamente la volontà del popolo.

Da una siffatta opinione generale, che particolarmente in Piemonte era potentemente alimentata dalla credenza religiosa e dal grande affetto alla dinastia, derivava un equilibrio ora di contrasto ed ora di concordia tra i poteri dello Stato. Assai più che dal testo dello Statuto, le prerogative della Corona traevano e trassero per lunghi anni la loro sicurezza e la reale efficacia da quei sentimenti e da quella opinione generale.

Chi può negare, pur taluno rimpiangendolo, nè io per certi rispetti me ne saprei confortare, chi può negare il movimento avvenuto nelle idee religiose e politiche dei nostri tempi, penetrati da ogni parte dallo spirito critico e dalla indagine scientifica? Chi può negare il rapido e crescente incalzare degli istinti popolari e la coscienza molto cieca ancora, ma pure robusta e superba che le plebi hanno acquistata più ancora della loro forza che dei loro diritti?

Nella realtà, le prerogative regali ed ogni altra potestà pubblica sono scemate di forza in confronto delle rappresentanze popolari: nè il proclamare che si faccia con usata solennità di leggi le formole giuridiche di quella potestà può fare argine al torrente della democrazia.

Conviene dare il bando alle illusioni ed essere molti chiari. È difficile il distinguere, quando si viene all'applicazione pratica delle Costituzioni fondate sul principio della Corona irresponsabile e della responsabilità dei ministri, è difficile dico, è difficile assai il distinguere una potestà personale del sovrano da quella ch'egli esercita insieme e per mezzo dei suoi consiglieri. Ma, per ciò che si riferisce al tema del nostro presente dibattimento, v'ha di peggio: ed è che perfino nella scelta dei suoi consiglieri il libero esercizio della prerogativa regia è in-

ceppata. Presso di noi si è esagerato quel sistema cui si dà nome di « governo di Gabinetto » pel quale sono imposti da combinazioni di combricole parlamentari, piuttostochè suggeriti dalle naturali vicende di grandi partiti politici, i ministri alla scelta della Corona.

Onde le Assemblee popolari esercitano in realtà per delegazione il potere esecutivo: quanto meno l'equilibrio è rotto, e la loro influenza predominante, non dubito di dirlo, già sconfinata nell'arbitrio e minaccia la libertà.

Da questo stato di cose deriva che oggidì la etichetta di prerogativa reale apposta ad una disposizione di Statuto o di legge organica mascherata in realtà una attribuzione conferita agli uomini ai quali l'Assemblea conferisce o fa conferire l'esercizio del potere, i quali unicamente pel beneplacito di essa e contentandone tutte le voglie possono conservarlo.

A ben guardare, i decreti reali diventeranno facilmente, per tutto ciò che concerne le attribuzioni del potere esecutivo, un modo di sottrarre importantissime deliberazioni alla cooperazione ed al controllo legislativi del Senato.

Se davvero si pensa a sottrarre il Governo all'influenza già quasi esclusiva della Camera dei deputati; se a questa nuova forma di dispotismo si vogliono contrapporre garanzie efficaci per l'esercizio della potestà regia, a questa restituiscasi la pienezza della sua autorità sui suoi consiglieri, anzichè accrescere loro le facoltà che non userebbero anche quelle sinora sotto il predominio della Camera.

Come dissi da principio della « guardia della libertà », valendomi della sentenza del Machiavelli, così dirò ora della sicurezza della prerogativa regale: entrambe non si possono rafforzare che nel rinvigorimento del Senato.

Concedetemi di aggiungere alcune considerazioni circa il secondo oggetto di questa legge, cioè la istituzione dei sottosegretari di Stato, o come altri li chiamò opportunamente prom ministri.

Non ripeterò gli argomenti assai vevoli coi quali e nell'altro ramo del Parlamento e in Senato si rilevò la contraddizione fra i due articoli, più dalle vicende parlamentari che dalla ragione e connessione giuridica, secondo me, poco felicemente accoppiati.

Dirò solo che stimo del pari imprudente lo allargare la facoltà del potere esecutivo di im-

piantare o di sopprimere interi Ministeri od altri organismi di Stato e limitare invece la facoltà riconosciuta dallo Statuto alla Corona di nominare i ministri, e di fissarne il numero, sotto un nome o sotto un altro.

Quando si tratta meramente della qualità degli istrumenti di governo, sia nelle funzioni, sia nelle persone, giudice più competente è davvero il potere esecutivo e la libera scelta per parte sua è naturale, è giusto, è necessario corollario della responsabilità ministeriale.

Nei rapporti del Ministero col Parlamento più dubbi avrei da esprimere sull'introduzione più o meno omogenea dei sottosegretari di Stato, quali ce li presenta tanto il progetto ministeriale quanto quello emendato dall'Ufficio centrale. Forse a noi gioverebbero meglio i ministri senza portafoglio. Ma nel concetto che informa l'ordine del giorno da me proposto, mentre è pienamente deferente al Ministero, il quale, nei precedenti registrati nella nostra storia parlamentare, troverebbe esempi adattati per qualsiasi eventualità cui dovesse provvedere, d'altra parte darebbe campo al nostro Ufficio centrale di determinare i limiti precedenti da imporre al Governo nel creare uffici d'indole politica esposti alla balia delle vicende parlamentari.

Non vedo ragione per la quale il Senato non dimostrerebbe alla sua volta di associarsi alla fiducia dell'altro ramo del Parlamento negli uomini chiamati nei Consigli della Corona.

Ma, o signori, la fiducia si esprime con ordini del giorno, non con disposizioni legislative, che non possono avere nulla di personale piuttosto per i presenti che per quanti verranno in seguito a sedere su questi banchi.

Quando tutto ciò che può essere urgente per modo che il servizio dello Stato patirebbe se si dovesse aspettare il momento della convocazione del Parlamento, è fatta facoltà di provvedere con decreti reali, seguendo i precedenti che davvero non difettano; non si vede nessuna ragione di affrettare le deliberazioni del Senato sopra una legge che mette in questione niente meno che il gravissimo argomento dei limiti dei poteri costituzionali. In tempi normali non si può concepire che, per dar norma e vita ad un nuovo organismo di Stato, non si possa aspettare il regolare ricorso delle sessioni parlamentari.

Voglia il presidente del Consiglio considerare

che di questa legge, per la quale non si è del resto stimato di decretare l'urgenza, non ci si fece avvertire nessun caso, nonchè certo, probabile, pel quale se ne dovesse affrettare la deliberazione.

D'altra parte la discussione avvenuta in questi giorni ha dimostrato quali grandi e gravi questioni si rannodano a questo disegno di legge. Noi abbiamo autorevolissimi colleghi magistrati, i quali non sono concordi sulla interpretazione e sulla portata degli articoli di questa legge.

Dei precedenti che furono ricordati in questa discussione e che risalgono fino al 1851 ed al 1860, sono pienamente giustificati: il decreto di soppressione del ministro d'agricoltura e commercio nel 1877 e la legge colla quale esso veniva ripristinato. Una sanatoria retrospettiva sarebbe d'altronde senza utilità. Soddisfazione ed autorità assai maggiori vengono al Ministero dalla fiducia presente che la Camera dei deputati ha dichiarata e che il Senato conferma.

Un amico al quale confidavo il pensiero della mozione che mi proponevo di deporre sul banco della Presidenza e i precedenti parlamentari che, a mio vedere, ne confortavano gli argomenti, mi ammoniva che quei precedenti, anzichè persuadere, avrebbero reso più avverso alla mia proposta il presidente del Consiglio.

Poichè quei precedenti erano quelli del conte di Cavour col quale l'onor. Crispi era stato per tanti anni in profondo dissidio di opinioni e più volte in aspri conflitti politici.

Ma, oltrechè non dubito che l'onor. presidente del Consiglio non mancherebbe di adattare al proprio caso il detto di Luigi XII, il quale ai cortigiani, che lo invitavano a vendicarsi dei suoi nemici nelle guerre civili, rispose: « Il re di Francia non si ricorda delle ingiurie fatte al duca d'Orléans »; certo il glorioso veterano della rivoluzione siciliana, allorchè presiede il Consiglio dei ministri del Regno d'Italia, non può tenere il broncio alla memoria di quello dei suoi predecessori nell'altissimo ufficio che ebbe tanta parte nell'emancipazione d'Italia e dalla dominazione straniera e dalla tirannide borbonica, tanta parte nella formazione di quella unità di Stato per la quale il valoroso compagno di Garibaldi, nella liberazione delle Due Sicilie, siede oggi primo ministro di Re Umberto di Savoia.

Ed in quest'altro pensiero mi sono pure assicurato che l'onor. Crispi non potesse disco-

noscere quanto l'impresa della unità nazionale si fosse giovata, a differenza di altre consimili fortunatamente compiutesi in altri paesi, della fede serbata dal conte di Cavour ministro, a quella schiettissima libertà, che era nelle sue convinzioni più profonde e nelle più fervide aspirazioni della sua gioventù.

Cosicchè insieme alla insuperabile sapienza politica, al patriottismo instancabile ed indomabile, al più fine accorgimento del diplomatico, egli aggiunse il vanto di avere operato tanto per l'unità della patria senza ripiegare nemmeno un giorno, nemmeno in mezzo alle maggiori difficoltà che gli suscitavano le gare dei partiti, la bandiera della libertà.

Egli rimase ognora fermissimo campione della più schietta osservanza di quelle istituzioni costituzionali, virtù e gloria del Piemonte, oggi sicurezza ed onore dell'Italia.

Pongo fine al mio dire colla speranza che il Governo possa acconciarsi che, avendo in mano, dalla fiducia del Parlamento, poteri abbastanza ampi per provvedere a tutti i casi di urgenza, possa acconciarsi, dico, ad attendere da un più maturo esame di questo arduo problema la definitiva determinazione dei limiti del potere esecutivo nell'emanare decreti e regolamenti, di fronte alle prerogative del potere legislativo.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Signori senatori. La dotta ed ampia discussione che da parecchi giorni si agita in Senato mi dispensa da un lungo discorso.

Dei dodici oratori che presero la parola, tre soli sono stati contrari al progetto di legge. Ad essi si è aggiunto l'onorevole Alfieri il quale, non solamente è contrario, ma ha presentato al Senato una mozione sospensiva.

Tale mozione, dopo l'ampia discussione che si è fatta, mi pare inopportuna.

Prego quindi il Senato di passare oltre ed in conseguenza di accettare il disegno di legge come fu dalla Camera votato. Insisto in ciò, e per la mia profonda convinzione nel concetto onde la legge è informata, e per la mia dignità. E comincio da questo secondo motivo.

Gli emendamenti proposti al nostro disegno di legge sono tali che non ci è possibile accettarli.

Salvo il paragrafo secondo e terzo dell'arti-

colo 1, ed il paragrafo terzo dell'art. 2 proposti dall'Ufficio centrale, gli altri emendamenti racchiudono concetti che abbiamo combattuto alla Camera e sui quali la Camera ci ha dato ragione.

Ora vedete in quali condizioni voi mi mettereste: se gli emendamenti dell'Ufficio centrale passassero, io dovrei, nell'altro ramo del Parlamento, difendere quello che ho colà combattuto e voler quello che la Camera dei deputati non volle.

Capite benissimo che io non posso sottomettermi a cotesto giogo. Mancherei alla mia coscienza e soprattutto a quella tenacità di propositi che forma - dicono - il mio carattere.

La mia convinzione, signori senatori, è che il disegno di legge votato dalla Camera dei deputati ha instaurato i veri principi costituzionali ed ha restituito alla Corona quelle facoltà che, nel 1878, in un momento di abbandono, le furono tolte.

Guai, signori senatori, se le Assemblee vogliono governare! Guai soprattutto se fanno una confusione dei pubblici poteri e, mettendosi al posto dell'Esecutivo, ne usurpano i diritti, ed imponendogli regole di governo invertono l'ordine della Costituzione.

L'onor. senatore Calenda, con una lucidità invidiabile, con un'argomentazione precisa e netta, con un ragionamento incalzante, provò come l'articolo del disegno di legge che noi sosteniamo non è se non che una dichiarazione pura e semplice di quei principi i quali sono racchiusi negli articoli dello Statuto.

Esaminiamo, signori, cotesti articoli.

L'art. 5 dice:

« Al Re solo appartiene il potere esecutivo ».

E l'art. 65, che vi si collega, soggiunge:

« Il Re nomina e revoca i ministri ».

In cotesti articoli sta tutta la teoria che noi sosteniamo.

È poi quasi complemento l'art. 6, nel quale è la ragione logica della legge che vi preghiamo voler approvare.

Nell'art. 6 è detto:

« Il Re fa i decreti ed i regolamenti necessari per la esecuzione delle leggi ».

Cotesti articoli, o signori, non sono una creazione nostra; vennero copiati dalla Carta

francese del 1814 e da quella del 1830, perchè in questo tutte e due erano state uniformi.

Quasi identici furono i corrispondenti articoli dello Statuto belga, nei quali però manca il vocabolo SOLO.

E aggiungete, o signori, che lo Statuto belga fu una creazione, direi, popolare, imperocchè fu l'opera del Congresso convocato dopo la gloriosa rivoluzione di Bruxelles del 1830.

Or bene, in quello Statuto domina un principio fondamentale, cioè che i poteri sono delegati dal popolo. Cotesto principio voi non lo trovate nelle carte *ottriate*.

E su questo è bene che volgiate la vostra attenzione.

Quando il magnanimo Carlo Alberto diede ai suoi popoli lo Statuto, il quale più tardi divenne la Carta nazionale italiana, egli si spogliò di un impero che aveva ereditato e, conservando il potere esecutivo, pose limiti insormontabili al legislativo.

Ciò posto in sodo, ritorniamo al nostro esame. Il Re coll'art. 6 ha il diritto di far decreti e regolamenti per l'esecuzione della legge.

Lo Statuto è la legge delle leggi, la quale bisogna eseguire. Al Re adunque appartiene la prerogativa di riordinare con decreti reali il potere esecutivo. Nell'art. 5, Carlo Alberto serbò per lui solo l'esercizio di un potere che disse appartenergli.

Avvertite, signori, ch'egli si è servito del verbo *appartiene*, nel quale è compresa tutta la pienezza del dominio, e non poteva essere altrimenti.

Orbene, tanto nel Belgio, la cui Costituzione ha una origine diversa dalla italiana, quanto in Francia, non fu mai dubbio sul significato dell'art. 5 dello Statuto. Per una continua serie di anni sempre si ritenne, che il Re come può scegliere e nominare quanti ministri vuole, può riordinare i servizi dell'Amministrazione centrale nel modo che egli crede conforme agli interessi dello Stato. E volete di più, o signori? Nel medesimo Statuto due eccezioni si fanno all'ordinamento dei pubblici servizi col magistero delle leggi, e sono: l'ordinamento giudiziario e quello delle provincie e dei comuni.

Or bene, se Carlo Alberto quando diede la Costituzione avesse creduto che per legge si fosse dovuto riordinare il potere esecutivo, non avrebbe limitate le sue eccezioni agli istituti

giudiziari e all'amministrazione delle provincie e dei comuni...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*.... Carlo Alberto avrebbe soggiunto che anche le funzioni del potere esecutivo avrebbero dovuto riordinarsi per legge, ma non lo disse.

Si è fatta la storia delle diverse Costituzioni, le quali hanno regolato l'Europa; e anche si parlò di quella vigente nel territorio della grande Unione americana. Questo ricordo fu inopportuno pei nostri avversari, imperocchè ci dà argomento a favore della nostra tesi.

Cominciamo dall'Unione americana. Nello Statuto dell'Unione americana si parla soltanto del potere esecutivo affidato al presidente della Repubblica; nessuna parola è detta dei ministri. E di fatto colà i ministri non sono neanche riconosciuti dal Parlamento.

Il presidente della Repubblica riordina i servizi come egli crede; limiti a lui non furono imposti salvo che per certi servizi speciali, tra cui quelli della diplomazia.

Ma poco importa! È una Costituzione che noi non possiamo imitare e della quale è inutile il discorrere.

Veniamo alle Costituzioni europee. La prima, nella quale si parli del potere esecutivo, quasi di uno schiavo dell'Assemblea legislativa, è la Costituzione francese del 1791. Voi sapete, o signori, come fosse quella Costituzione e non ignorate la vita che essa ebbe.

Tutti i poteri originavano dal popolo. Il Re esercitava le sue prerogative per delegazione del popolo; al Re era quindi limitato il potere esecutivo e gli si indicavano quanti ministri potesse avere.

Furono fatte sullo stesso modello tutte le altre Costituzioni in Francia sino alla fine del secolo passato. E in mezzo ad esse fu quella del 1793 col Comitato di salute pubblica, il quale nel 1794, invece di Ministeri, aveva dodici Commissioni che erano sua emanazione.

Coteste Costituzioni ebbero vita breve ed agitata; esse non fanno certo per noi, e voi, signori, non vorrete certo seguirne i principî costitutivi.

L'altra Costituzione del medesimo genere fu la spagnuola del 1812, la quale Napoli e Piemonte copiarono nel 1820. Anch'essa ebbe vita

fugace, anzi potremmo affermare che in Italia non ebbe attuazione.

A Napoli fu convocato il Parlamento il quale si sciolse davanti alla occupazione straniera. Non può dirsi lo stesso per il Piemonte, dove non credo che il Parlamento si fosse mai riunito.

E ora, o signori, vorreste a siffatte Costituzioni attingere le norme di governo? È questo ciò che un Senato conservatore può e deve desiderare? No, signori: io credo che sia vostro dovere, aiutando il Governo, di far sì che si restituiscano alle loro vere basi i poteri pubblici, e che il Re riprenda quella potestà la quale gli appartiene in virtù del patto nazionale.

Posta così la questione, non è possibile non risolverla a favore della nostra tesi.

Inesattamente ricordata fu, o signori, la storia del nostro paese a proposito della interpretazione, anzi direi dell'esecuzione data all'art. 5 dello Statuto.

Ebbene, sotto il Regno sardo, dal 1848 in poi, non si dubitò mai che quell'articolo desse al Re una pienissima potestà, e moltissimi decreti ne fanno fede. Per un decennio, senza interruzione, l'ordinamento del potere esecutivo fu fatto di autorità regia.

Lo stesso avvenne dal 1860 al 1877: i Ministeri si istituirono, si riordinarono sempre con decreti reali.

Vi ricorderò anche di più, o signori.

Quando dopo il 1861 si volle dicentrare (era questa la parola del tempo), tutti i decreti furono fatti dal potere esecutivo.

E riflettete, signori, che nei decreti di decentramento era necessaria una delegazione, per parte del potere esecutivo, ai funzionari pubblici che erano sotto la sua dipendenza. Forse si potrebbe discutere se questo diritto possa essere esercitato, se il potere esecutivo abbia facoltà di delegare le attribuzioni che gli sono date dallo Statuto. Sarebbe questa una tesi che meriterebbe un esame.

Ebbene, allora un tale diritto non fu neppure discusso; e troverete fra i tanti decreti di delegazione uno che ha la sua importanza, ed è del 1869; non so se allora l'amico mio il senatore Finali fosse al Ministero...

Senatore FINALI, *relatore*. Ero alle finanze.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Benissimo; allora ricorderà un decreto, fatto a proposta del ministro di grazia

e giustizia De Filippo, il quale delegava ai procuratori generali il diritto delle dispense matrimoniali, diritto che dalla legge del 15 novembre 1865 era stato dato alla persona del ministro.

Or bene, io non trovo che in seguito a quel decreto sia mai stata sollevata in nessun tribunale la questione di nullità matrimoniale, ed anche oggi il decreto si esegue, ed anche oggi nessuno oserebbe contestare al potere esecutivo il diritto di aver delegato quella facoltà.

Durante questa discussione si è fatta la storia, ad *usum delphini*, del modo come nei paesi stranieri, in Francia ed in Inghilterra, sia stato ordinato il potere esecutivo.

In Francia, dal 1814 al 1848 e dal 1852 al 1870, il potere esecutivo creò e soppresse Ministeri, e fu sempre riconosciuta in lui la facoltà di riordinare i servizi dell'Amministrazione centrale.

In Inghilterra si segue il doppio sistema. Voi troverete alcuni Ministeri istituiti dal Parlamento, e altri dal Re. Sono in maggior numero questi ultimi; e ciò mi basta per affermare che nel Regno Unito è riconosciuta al potere esecutivo la facoltà che taluno di noi non gli vuol riconoscere in Italia.

Una delle grandi riforme fatte in Inghilterra originò da cotesta facoltà; e fu nel 1854, durante la guerra di Crimea.

Dopo le lotte gloriose ma non sempre fortunate delle armi britanniche, si capì che l'ordinamento militare in quel paese era difettoso; e con un'ordinanza della Regina, fu istituito il Ministero della guerra. Più tardi, nel 1871, le facoltà di cotesto Ministero furono accresciute contro la volontà della Camera dei pari, e con ordinanza regia fu abrogata la legge per la conferma dei gradi militari, nè Gladstone si commosse ai clamori che si suscitavano contro di lui.

Grande fu il numero degli indirizzi presentati dal Parlamento al Re per l'istituzione di dicasteri speciali. È inutile farvene rilevare il significato e la importanza.

Questi indirizzi sono una prova decisiva che l'ordinamento del potere esecutivo in Inghilterra appartiene anche al Principe, e che il Parlamento non fa, nè ha fatto che eccitare l'esercizio di quelle prerogative le quali spettano unicamente alla Corona.

Non parlo del Belgio, perchè è stato ricordato anche dagli avversari.

Si ricordò il Ministero dell'istruzione pubblica istituito nel 1878 dal Ministero liberale, ed il Ministero di agricoltura e commercio istituito poi dal partito cattolico.

Così stando le cose, possiamo dedurre la conseguenza che il contesto dell'art. 5 dello Statuto, combinato con gli articoli, i quali lo spiegano e lo completano, ci assicura che il Re, cui appartiene il potere esecutivo, sia unicamente investito delle facoltà necessarie al riordinamento della Amministrazione centrale dello Stato. Così tra noi cotesti articoli sono stati interpretati ed eseguiti, e per il conforto che ci dà la storia, così anche lo furono nei paesi stranieri.

Un dibattito su questo argomento mi sembra ormai inopportuno; nè io ho l'abitudine d'intrattenere al di là del bisogno questa illustre Assemblea.

Signori, dissi alla Camera, e ripeterò innanzi a voi, che giammai il Ministero, nel proporre l'art. 1 della legge pensò di arrecare alcuna violazione alle leggi dello Stato.

Rispondendo ai deputati Sonnino e Chiavesio dissi che non intendevo con questo articolo di apportare alcuna innovazione a quegli istituti, i quali vengono dalla legge. Quindi tutti quei dicasteri, i quali vivono di vita propria, che sono l'opera del Parlamento, solo il Parlamento potrà sopprimerli o modificarli. Quando avrete accettato cotesto articolo, esso non potrà essere interpretato ed eseguito in un senso diverso da quello in cui deve regolarmente essere interpretato.

L'art. 1 della legge non fa che revocare l'articolo 3 della legge del 30 giugno 1878, il quale aveva ingiunto al Governo di presentare alla Camera una legge per il riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato.

Revocato cotesto articolo, le cose ritornano *ad pristinum*, e l'art. 5 dello Statuto sarà logicamente interpretato ed eseguito come lo era stato per lo innanzi.

La Cassa dei depositi e prestiti, il Fondo per il culto, la Ragioneria generale, la Tesoreria generale, tutte quelle istituzioni che vivono *ope legis*, non potranno essere mutate se non che per legge.

Mi parrebbe anzi inutile cotesta dichiarazione,

perchè io credo che essa sorga naturale dal testo della nostra Costituzione e dalla logica sua.

Signori senatori, ho detto abbastanza e mancherei al mio proponimento se volessi svolgere ulteriormente i concetti che si racchiudono nel disegno di legge sottoposto al vostro esame.

Vi dirò, concludendo, che questa è una legge politica. È inutile, signori, dissimularne il significato. Una legge, la quale restituisce al potere esecutivo una funzione costituzionale, come dallo Statuto era stata determinata, non può essere una legge amministrativa.

Come legge politica, intorno ad essa possono essere due scuole: di coloro che accettano le nostre teorie, e di coloro che le respingono.

Coloro che accettano le nostre teorie, e di ciò sono assolutamente convinto, intendono instaurare i principî veri e regolari del patto fondamentale dello Stato.

I nostri avversari, anche senza avvedersene, seguono i principî di quelle Costituzioni che vi ho ricordato e le quali ebbero una vita fugace.

Ora noi non dobbiamo ispirarci nè alle Costituzioni che dal 1791 al 1795 furono fatte in Francia, nè alla Costituzione di Cadice che anch'essa fu scritta in un momento di agitazioni popolari e di sospetti.

Noi dobbiamo consolidare le nostre istituzioni e non potremo farlo, se non che rispettando nel potere esecutivo le sue facoltà.

Io fo appello, non solo al vostro patriottismo, ma ai vostri sentimenti conservatori, senza i quali un Senato non ha ragione di essere.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. L'onor. presidente del Consiglio mi ha dato ragione per un fatto personale che io abbandono...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Ma se io non l'ho nominato! ✕

Senatore PIERANTONI... Quando ha parlato di persone che avevano fatto la storia *ad usum Delphini* ha pensato forse di alludere a me? ✕ Se così avesse pensato, avrebbe mancato a se stesso.

Egli a torto mi colloca tra gli avversari di questa legge; tale io non sono, sibbene rimango sul terreno in cui mi pongono il rispetto della Costituzione, l'esercizio del mio dovere, la costanza delle mie convinzioni.

L'art. 55 dello Statuto e l'art. 65 del regolamento danno alle Assemblee legislative il diritto di emendazione: lo stesso diritto che esercitò la Camera dei deputati eccitata dall'onorevole deputato che emendò l'art. 1 di questa legge (di cui assunse la responsabilità l'onorevole Crispi). Lo stesso diritto io ho rivendicato per la dignità e per lo spirito eminentemente conservatore del Senato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo è mio e non l'ha emendato nessuno.

Senatore PIERANTONI. Io ieri mi dolsi che l'onorevole presidente del Consiglio aveva dichiarato all'Ufficio centrale, il quale aveva svolto il mandato degli Uffici, di non poter accettare alcun emendamento.

Oggi egli ha obbedito allo spirito informatore delle Assemblee politiche, dicendo le ragioni per le quali non potrebbe accettare correzioni. Le ragioni dedotte sono pienamente personali. Egli ha detto: Non posso accettarle per la mia profonda convinzione, per la mia dignità personale.

Se la volontà degli uomini, se le convinzioni personali potessero sopraffare le deliberazioni delle Assemblee legislative, non vi sarebbe più Parlamento.

L'articolo dello Statuto considera il caso, in cui una legge voluta dal Ministero, accettata dalla Camera, sia emendata o respinta da questa Assemblea. Se la legge è emendata, essa ritorna all'altro ramo del Parlamento che deve pronunziarsi sulle modificazioni; se è respinta, il Governo non può riproporla nella stessa sessione.

Io posso ricordare all'onor. Crispi ottimi e nobili precedenti. Il conte di Cavour vide respinta dal Senato la legge sulla Banca unica che a lui molto importava, perchè intendeva per essa di fondare la potenza economica del Piemonte, ed il conte di Cavour, da prudente uomo di Stato, che pure aveva la responsabilità dei grandi destini della patria, non fece questione di dignità; abbandonò quel progetto di legge per rispetto al voto del Senato.

Questa illustre Assemblea, a cui ho l'onore di appartenere, respinse una legge, della quale io fui relatore presso la Camera dei deputati, la legge sugli abusi dei ministri del culto, ed io sentii nell'anima l'ossequio, il rispetto per

il voto di questa Assemblea, che esercitò il suo diritto di emendazione e di rigetto.

Potrei ricordare altri numerosi precedenti che esprimono il giusto equilibrio dei due poteri, ma me ne dispenso, perchè direi cose ben note.

Quindi la frase usata dal presidente che un emendamento, che salverebbe il diritto costituito del paese, varrebbe l'atto per il quale l'onorevole ministro passerebbe sotto un giogo, è parola che altamente offende i miei diritti, anzi i miei doveri, nonchè l'ufficio eminente di codesta Assemblea.

Non era lecito dire che questo disegno di legge contiene la restaurazione dei veri principi e di prerogativa, che una legge del Parlamento aveva tolto al potere esecutivo.

La legge del 1878 derivò dal corretto esercizio dell'art. 10 dello Statuto, il quale sanziona: « *La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere* ».

Quando il capo del Gabinetto in nome di Sua Maestà ci presentò la legge e noi la votammo, quando Sua Maestà la sanzionò e la fece promulgare come l'espressione concorde dei tre poteri legislativi, che sono il Senato, la Camera dei deputati e la Corona; il Gabinetto, che assunse la responsabilità di quella legge, non fece commettere usurpazione alcuna di potestà spettante al potere esecutivo. Io dissi ieri un argomento che voglio ripetere, ossia, che l'onorevole presidente del Consiglio non pensò a questa restaurazione, quando, il 9 novembre 1887, non chiese, proponendo la legge, l'abdicazione della potestà legislativa nelle mani del potere esecutivo, che egli farebbe onnipotente col voto della maggioranza, ma propose un disegno, esplicazione giusta della competenza dei poteri legislativi, domandando l'instaurazione di un Ministero delle poste, di un Ministero dei telegrafi e della Presidenza.

L'onor. ministro ha voluto parlare del modo, onde si deve interpretare lo Statuto e ci ha letto l'art. 5, che incomincia con queste parole: « *Al Re solo appartiene il potere esecutivo* ». Doveva leggere più sopra l'art. 2 dello Statuto.

Io ieri dissi che lo Stato, concentrato nella sovranità piena di re Carlo Alberto, esisteva con i suoi Ministeri prima ancora del Governo rappresentativo e di Gabinetto.

Ciò è innegabile; infatti l'art. 2 dello Statuto reca: « *Lo Stato è retto da un Governo* »

*monarchico rappresentativo* ». Questo articolo trasformò lo Stato assoluto in monarchia rappresentativa.

Dissi che i Ministeri, come funzioni di Stato, erano anteriori alla instaurazione del Governo rappresentativo. L'onor. presidente del Consiglio ha letto il solo alinea primo dell'art. 5, perchè vi ha cercata la regola: che solo al Re appartiene il potere esecutivo. Senta che cosa reca appresso lo stesso articolo dello Statuto: « *Egli è il CAPO SUPREMO DELLO STATO* ». Questa espressione riconferma la verità fondamentale che il Re è il capo della nazione. Le potestà dello Stato sono fuori l'azione fluttuante delle competenze del Parlamento.

Dichiarato che il Re è capo supremo dello Stato, l'articolo stesso determina le funzioni dello Stato, che tutte si accentrano nella inviolabile persona del Re.

*Comanda tutte le forze di terra e di mare*, e perciò esistevano il Ministero della guerra e quello della marina.

*Fa i trattati di pace di alleanza, di commercio*, e perciò vi era il Ministero degli esteri ed era indicata la possibilità di un Ministero del commercio.

L'articolo stesso parla di trattati che importassero un onere alle finanze. Esisteva il Ministero delle finanze. La potestà d'imporre tributi fu condizionata al necessario consenso del paese, cui fu data la potestà di sindacare l'uso del danaro. Il Ministero delle finanze esisteva con gli altri prima della Costituzione.

Quando adunque io dissi che questa legge permetterebbe di perturbare le funzioni necessarie dello Stato, dissi cosa eminentemente vera.

L'onorevole presidente del Consiglio, interpretando l'art. 65, che dice: che il Re nomina e revoca i suoi ministri, confonde la funzione della nomina dei ministri coll'istituzione dei Ministeri: cose perfettamente diverse, quanto è diverso l'ente dall'esistente, l'uomo dall'istituzione.

Nè taccio ch'egli ha errato quando ha detto che lo Statuto confidò alla legge due sole materie: l'ordinamento giudiziario e quello delle provincie e dei comuni. Citando l'art. 74, ha dimenticato l'art. 82 dello Statuto, nel quale fu sanzionato il diritto intermedio per compiere la trasformazione della monarchia assoluta in rappresentativa.

Ecco che cosa dice....

(*Il presidente del Consiglio sta discorrendo col ministro delle finanze*).

Senatore PIERANTONI. Non mi interrompa, onorevole signor ministro, la prego.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non la interrompo; parlo al mio collega il ministro delle finanze.

Senatore PIERANTONI. Leggo l'art. 82: « Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiuta l'elezione: fino a quel punto sarà provveduto al *pubblico servizio* d'urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme già qui seguite, omesse tuttavia l'interinazione e registrazione del magistrato ».

Che cosa significa: *provvedere al servizio pubblico nel modo antico sino alla prima riunione delle Camere*? Che dopo l'apertura delle medesime cessava la potestà assoluta e l'ordinamento dei pubblici servizi diventò competenza ed oggetto del potere legislativo, il qual potere non si separa mai dalla Corona, perchè *Rex est caput et finis Parliamenti*. La Corona è *caput*, perchè inizia la presentazione delle leggi, ed è *finis Parliamenti*, sanzionandole. Alla sanzione segue la promulgazione, atto del potere esecutivo.

I precedenti parlamentari, perchè l'onorevole Crispi li dimentica? Per essi il Parlamento ha luminosamente interpretato lo Statuto, ed affermata la necessità che il potere esecutivo sorretto dal voto della maggioranza e legato alla necessità di conservarsela per rimanere al potere, non traligni recando per atti di decreto mutazioni alle leggi, che possono scoprire la Corona e che implicano una questione di responsabilità. I decreti sono permessi soltanto per l'esecuzione delle leggi. La fiducia politica si risolve nella metà più uno dei deputati e crea l'onnipotenza di una parte della rappresentanza sopra il potere legislativo.

Ricorderò un altro precedente remoto, che insegna il rispetto dovuto al potere legislativo. Nel 1860 il conte di Cavour volle ripristinare il Ministero d'agricoltura e commercio, che prima era stato istituito e poi abolito sotto il Regno subalpino: nominò l'8 aprile il senatore Corsi, ministro senza portafoglio. Ai 22 maggio presentò la legge. Perchè il conte di Cavour no-

minò un ministro senza portafoglio? Per la ragione che non c'era il Ministero. Presentò la legge, che all'art. 1 diceva: « Per l'attuazione del Ministero di agricoltura e commercio è autorizzata sul bilancio dell'esercizio 1860 la spesa, ecc. ». Alla Camera l'onor. Sella chiese di parlare e ricordò che la legge delle miniere era posta sotto altra dipendenza e per questa semplice osservazione il ministro senza portafoglio, il Corsi, si ritrasse dal Parlamento, e disse che il Ministero dei lavori pubblici di quell'epoca dovesse difendere la legge proposta.

E l'art. 3 diceva: « Sarà provveduto con decreto reale alla designazione del personale e delle attribuzioni ».

Quindi il disegno riconosceva il principio della competenza legislativa, e non metteva in dubbio che altra cosa fosse la nomina di un ministro, altra l'istituzione di un Ministero.

Allora non erano state proposte tante altre leggi che meglio assicurarono la esistenza delle Amministrazioni, le loro funzioni.

Dico poi all'onorevole ministro che, se volessi davvero fare l'oppositore, potrei citare i precedenti degli onorevoli Saracco e Coppino, che pensarono sempre come pensò la sapiente maggioranza della Camera, uscita fuori dalle elezioni popolari, che chiese nel suo manifesto la restituzione per legge del Ministero di agricoltura e commercio.

Potrei ricordare che sono tuttora ministri alcuni di coloro che erano al Governo allorquando fu votato l'ordine del giorno Lampertico, e quando il Senato accolse con plauso le dichiarazioni dell'onor. ministro Cairoli. La legge del 1878 non faceva temere dinanzi la grande ansia della patria di volere salutari e feconde riforme, che il Governo ci respingesse tanto indietro, osando ridurre il Senato ad una semplice Camera di registrazione della volontà dei ministri, perchè, lo dico senza ambagi, se ogniqualvolta l'onorevole presidente del Consiglio avrà ottenuto il voto della Camera dei deputati, ed in essa avrà espressa un'opinione, verrà qui a dire: « L'opinione mia personale e la mia dignità non mi permettono di accettare emendamenti », allora davvero il Senato accetterà il giogo dell'onorevole Crispi; ma il Senato, come non impone il giogo a chicchessia, così non lo soffre.

Queste sono le dichiarazioni ferme e schiet-

tissime che, se dovessi morire domani, sarei felice di avere oggi fatte.

Io non cedo a persona alcuna la costanza delle mie opinioni. Nè si venga qui a ricordare le Costituzioni di Cadice e le altre sòrte da rivoluzioni, che l'anarchia delle parti e la resistenza dei Governi distrussero. Non si faccia credere che la patria sia in pericolo, e che la nostra Assemblea non sappia rispettare i diritti della Corona. Codesta è una frase poco ponderata per poterla dire ad una Assemblea, la quale vanta quarant'anni di vita adoperati a salvezza delle istituzioni liberali, a provvedere all'ampliamento della nazione, al bene inseparabile del Re e della patria.

Dirò da ultimo che non so comprendere come l'onorevole Crispi abbia trovato nel discorso del senatore Calenda un interprete delle sue intenzioni. Egli ha detto che l'onor. senatore Calenda aveva altamente compreso lo scopo di questa legge. Invece ciascuno ha scorto il gran dissidio di opinioni tra l'onorevole ministro e il senatore Calenda.

L'onor. Calenda ha sostenuto che codesta legge aveva il solo scopo di dare un regolamento interno al potere esecutivo. Occorreva per questo una legge? Ha citato inoltre l'articolo 73 dello Statuto, che prescrive che l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Mi perdonerà l'illustre magistrato se io non professi la sua teorica. Le leggi interpretative si fanno quando le supreme magistrature del Regno dissentono nella interpretazione delle leggi dello Stato. Allora il ministro guardasigilli può presentare una legge interpretativa. Non intesi mai che si debba interpretare una legge nel momento che è posta in discussione.

L'onor. ministro, per sostenere che non sia vietata la delegazione di potestà conferite per legge con decreti reali, e per far comprendere che egli non avrebbe scrupolo di modificare con decreti le attribuzioni già fissate per legge, ha invocato il fatto della dispensa dei matrimoni. Troppa piccola cosa di fronte ai grandi ordinamenti dello Stato! Ma come trovare un esempio calzante nel caso?

Il Codice civile permette al Re, in materia di matrimoni, di dispensare, per gravi motivi, da alcuni impedimenti, tra cugini, tra zio e

nipote. Un decreto regio delegò questa potestà ai procuratori generali.

I procuratori generali del Re sono presso le Corti, e siccome il Re non esercita le sue funzioni altrimenti che per mezzo dei suoi magistrati, così questo decreto, che fu l'esplicamento dell'art. 68 del Codice civile, non violò legge alcuna, nè lese le prerogative del Parlamento.

Se da un articolo speciale del Codice civile si potesse argomentare alla possibilità che tutte le potestà dei Ministeri sanzionate da leggi, siano derogate da decreti, io non so dove arriveremmo.

E qui mi piace dire che la mia opposizione, se tale vuoi dirla, era stata annunciata a questa illustre Assemblea già prima che l'onorevole Crispi avesse dichiarato di non accettare emendamenti, perchè il Senato ricorderà che quando venne in discussione la legge sopra i consorzi delle miniere io feci avvertire che quella legge dava due potestà al Ministero di agricoltura, industria e commercio: l'una potestà era quella di dare esecuzione alle deliberazioni dei consorzi; l'altra, molto più grave, di far ordinare il licenziamento del personale e farle chiudere quando i periti tecnici avessero dichiarato che il personale non era idoneo, o le miniere fossero mal sane e mal sicure.

Allora ricordai quel che disse ieri l'altro il senatore Miraglia: che la legge sanzionava attribuzioni giurisdizionali, nelle quali il Ministero avrebbe giudicato con ordinanza, come fa il Ministero dei lavori pubblici nelle questioni possessorie riguardo ai demanî ed ai suoli dello Stato, e dal canto mio avvisai che il Senato votava una legge, la quale non era in relazione col disegno sopra i Ministeri che ci aveva presentato il Governo.

Mi si rispose: ogni giorno ha il suo lavoro. Il Senato affermava nuove potestà ad un Ministero; non voleva l'art. 1 della legge presente.

Venne la legge degli asili: io lavorai immensamente a combattere quella legge, a non farla accettare e ci sono riuscito, perchè, dichiarata d'urgenza non è stata ancora presentata alla Camera dei deputati, e non sarà più presentata, mentre già è stata presentata quella sull'insegnamento classico.

Anche allora si fece lunga discussione per sapere se talune attribuzioni didattiche doves-

sero essere date al ministro dell'interno o a quello della pubblica istruzione. Il Senato, nella sua maggioranza, le volle deferire al ministro dell'interno, quando è canone fondamentale di ragione costituzionale, che le leggi si cambiano soltanto con leggi posteriori; quando è canone che non vi è cosa più maestosa della volontà della legge, che è il concorso della Corona e delle due Camere. Io credo che il potere esecutivo si ricorderà di essere un potere costituito, sindacabile e non provocherà conflitti.

Dette queste cose, io mi regolerò come coscienza mi detta; se non si accetterà nessun emendamento, il mio voto sarà contrario alla legge ch'è politica come tutte le altre e che sarà una legge inutile, che non crea alcun Ministero, che se fosse abusata rimetterebbe in dubbio la divisione dei poteri, lederebbe le sorti del nostro paese.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha la parola.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Pierantoni è stato molto abile, ma spero che non abbia raggiunto il segno.

Io non ho negato al Senato il diritto di fare emendamenti alle proposte del Governo.

Io ricordai la natura dei vari emendamenti dell'Ufficio centrale alla legge che discutiamo, e dissi che, per alcuni, accettarli non era possibile, imperocchè in essi si riproducevano gli stessi concetti che io aveva combattuto alla Camera dei deputati e circa i quali la Camera dei deputati mi aveva dato ragione.

Ricordai inoltre che vi sono emendamenti nuovi, sui quali son pronto a discutere; ma giammai fu nell'animo mio di menomare le prerogative del Senato.

Io non sono deputato da oggi, nè vado oggi a scuola per imparare il *jus* costituzionale, e però non avrei potuto, non dico proferire, ma neppure pensare cosa che fosse contraria ai sani principî.

Il Senato ha diritto di fare gli emendamenti che crede; ha diritto di rigettare anche una legge, come fece per quella dei monumenti tre giorni fa, ma devo dire (e qui sta la questione di dignità sulla quale non posso transigere), devo dire, ripeto, che se alcuni di questi emendamenti passassero, non potrei ritornare alla

Camera dei deputati a chiederne l'accettazione, dopo che io li aveva colà combattuti.

Non io, ma un altro ministro riporterà alla Camera la legge, che l'onor. senatore Pierantoni vorrebbe fare accettare dal Senato.

Ragioni personali nel mio discorso non ve ne furono: io discussi, interpretando i vari articoli dello Statuto, per provare che al Re appartenga il potere esecutivo e solo al Re competa il riordinarlo nei modi che più crede opportuni.

L'onor. senatore Pierantoni credette anche di mettermi in contraddizione con me medesimo.

È vero, il 5 dicembre 1887 presentai alla Camera dei deputati la legge del mio predecessore. Credevo, accettando quel disegno di legge di poter concordare opposte opinioni, ma non mi riuscì.

Fu allora che dovetti riprendere il mio disegno antico e chiedere alla Camera che lo discutesse e votasse.

E anche su questo l'onor. Pierantoni s'inganna. Se egli avesse letto il mio discorso alla Camera dei deputati avrebbe trovato che l'art. 1, il quale fu poscia adottato, è mio.

L'onorevole Bonghi venne dopo a riproporlo, ma l'iniziativa fu mia. E poi in quello stesso disegno di legge è l'art. 3 che non bisogna dimenticare, imperocchè esso comprende il concetto giuridico che oggi desidero di veder trionfare. In quello articolo è detto che con decreto reale potevano ridursi di uno e più i Ministeri che si sarebbero creati.

Ciò posto, con quell'articolo io avocava al potere esecutivo quelle facoltà che l'onor. Pierantoni gli contrasta, e propugnavo la tesi che ho sostenuto alla Camera e al Senato.

L'onor. Pierantoni, ricordando l'istituzione al 1860 del Ministero di agricoltura e commercio, disse che fu fatta per legge del Parlamento.

L'onor. senatore non aveva sotto gli occhi il decreto del 5 luglio di quell'anno. In quel giorno medesimo fu pubblicata la legge che dava al potere esecutivo le somme necessarie per l'istituzione del Ministero di agricoltura e commercio, e il decreto che l'istituiva. Quel decreto, io l'ho sotto gli occhi, ed è così concepito:

« Veduta la legge del 5 luglio 1860 concernente lo stanziamento nel bilancio passivo del corrente anno di un fondo per la istituzione di un Ministero di agricoltura e commercio;

« Veduto, ecc., ecc.;

« Art. 1. È istituito un Ministero di agricoltura, industria e commercio le cui attribuzioni si estendono alle seguenti materie... »

E qui nel decreto sono specificate le materie le quali dovevano essere trattate ed entravano sotto la giurisdizione del nuovo Ministero.

Quindi non fu il Parlamento che l'istituì.

Ad ogni modo, o signori, mi stava a cuore di non lasciar nel Senato l'impressione (che del resto credo non essere stata prodotta), che io abbia potuto mancare al rispetto dovuto a questa insigne Assemblea...

Voci. No, no.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno...* Il Senato sa come io abbia sempre, fin dal primo giorno che salii al potere, avuto il massimo rispetto per esso, rispetto che continuo ad avere. Vorrei, o meglio, avrei voluto che i precedenti ministri avessero trattato il Senato così come l'ho sempre trattato io.

✕ Del resto io non ho adempiuto che ad un dovere. Uomo tenace e devoto alle istituzioni del mio paese...

Senatore PIERANTONI. Dica del nostro paese.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno...* Posso pur dire del mio paese, perchè ho fatto per esso forse più di qualche altro (*benissimo*). ✕ io non potrei in alcun modo pensare a menomare ad uno dei suoi illustri istituti il prestigio e l'autorità che gli sono dovuti (*benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno firmato dai senatori Cambray-Digny e Guarneri, di cui do lettura:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio dei ministri che la presente legge non implica facoltà di alterare l'ordinamento degli istituti fondati per legge, passa all'ordine del giorno ».

La parola spetterebbe ora al relatore dell'Ufficio centrale.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intenda di rimandare il seguito di questa discussione a domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione è rinviato alla tornata di domani.

Ne leggo l'ordine del giorno

---

LEGISLATURA XVI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1888

---

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame del progetto di legge di approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Variazione alla tariffa degli zuccheri, del glucosio e degli altri prodotti contenenti zucchero;

b) Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, n. 1344, intese ad impedire la diffusione della fillossera.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato (*seguito*);

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889.

La seduta è sciolta (ore 6 e  $\frac{1}{2}$ ).